

Parte 3: Secondo pilastro – Processo di controllo prudenziale

719. Questa sezione presenta i principi fondamentali del controllo prudenziale, delle linee guida per la gestione del rischio, nonché della trasparenza e della responsabilità dell'azione di vigilanza enunciati dal Comitato con riferimento ai rischi bancari, comprese le raccomandazioni in materia, fra l'altro, di trattamento del rischio di tasso di interesse nel "banking book", rischio di credito (prove di stress, definizione di inadempienza, rischio residuale e rischio di concentrazione del credito), rischio operativo, rafforzamento della comunicazione e della cooperazione su base internazionale, cartolarizzazione.

I. Importanza del controllo prudenziale

720. Il processo di controllo prudenziale dello Schema è inteso non solo a garantire che le banche dispongano di un capitale adeguato a sostenere tutti i rischi connessi con la loro attività, ma anche a incoraggiarle nell'elaborazione e nell'uso di tecniche migliori per monitorare e gestire tali rischi.

721. Il processo di controllo prudenziale riconosce la responsabilità dell'alta direzione nell'elaborare processi interni di valutazione del capitale e nel fissare obiettivi patrimoniali commisurati al profilo di rischio e al sistema di controlli della banca. Nel nuovo Schema l'alta direzione continua ad avere la responsabilità di assicurare che la banca disponga di un capitale adeguato a fronteggiare i propri rischi anche al di là dei livelli minimi richiesti.

722. Gli organi di vigilanza dovrebbero verificare il modo in cui le banche determinano il proprio fabbisogno di capitale in relazione ai rischi assunti e intervenire ove necessario. Questa interazione è intesa a promuovere un attivo dialogo tra banche e autorità di vigilanza, affinché al manifestarsi di carenze possano essere presi provvedimenti rapidi ed efficaci per ridurre il rischio o ripristinare i livelli patrimoniali. Di conseguenza, le autorità di vigilanza potranno adottare un approccio maggiormente focalizzato sulle istituzioni che presentano un profilo di rischio o caratteristiche operative tali da giustificare la maggiore attenzione.

723. Il Comitato riconosce la relazione esistente tra l'ammontare del capitale detenuto da una banca a fronte dei rischi assunti e l'adeguatezza/efficacia della gestione del rischio e dei processi di controllo interno dell'azienda. Tuttavia, l'aumento del patrimonio non dovrebbe essere considerato come l'unica opzione con cui far fronte ai maggiori rischi assunti dalla banca. Devono essere prese in considerazione anche alternative, quali il miglioramento della gestione del rischio, l'applicazione di limiti interni, l'innalzamento del livello di accantonamenti e riserve, il miglioramento dei controlli interni. Inoltre, il patrimonio non dovrebbe essere concepito come uno strumento per compensare processi di controllo o di gestione del rischio fundamentalmente inadeguati.

724. Vi sono tre ambiti principali che potrebbero prestarsi in modo particolare al trattamento previsto nel secondo pilastro: i rischi rientranti nel primo pilastro ma non interamente coperti dai requisiti patrimoniali minimi (ad esempio, rischio di concentrazione del credito); i fattori non considerati nell'ambito del primo pilastro (ad esempio, rischio di tasso di interesse nel "banking book", rischio di impresa e rischio strategico); i fattori esterni alla banca (ad esempio, effetti del ciclo economico). Un altro aspetto importante del secondo pilastro è la valutazione della conformità con i requisiti minimi previsti dai metodi più avanzati del primo pilastro e con quelli di informativa, in particolare lo schema IRB per il rischio di credito e i modelli avanzati di misurazione (AMA) per il rischio operativo. Gli organi di vigilanza devono assicurarsi che questi requisiti siano rispettati sia in quanto criteri minimi per ottenere il riconoscimento, sia su base continuativa.

II. Quattro principi chiave del controllo prudenziale

725. Il Comitato ha individuato quattro principi chiave del controllo prudenziale che integrano quelli delineati nelle molteplici linee guida prudenziali da esso elaborate, la cui pietra angolare è costituita dai *Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria* e dalla relativa *Metodologia dei*

*Principi fondamentali*¹¹². Una lista delle specifiche linee guida relative alla gestione dei rischi bancari è riportata alla fine di questa Parte del documento.

Principio 1 – Le banche dovrebbero disporre di un procedimento per valutare l'adeguatezza patrimoniale complessiva in rapporto al loro profilo di rischio e di una strategia per il mantenimento dei livelli patrimoniali

726. Le banche devono essere in grado di dimostrare che i loro obiettivi patrimoniali interni sono ben fondati e compatibili con il loro profilo di rischio complessivo e il contesto operativo del momento. Nel valutare l'adeguatezza del capitale l'alta direzione della banca deve tener conto della particolare fase congiunturale in cui l'istituzione si trova ad operare. Dovrebbero essere effettuate rigorose prove di stress prospettiche atte a individuare possibili eventi o modifiche delle condizioni di mercato che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla banca. Spetta chiaramente all'alta direzione la responsabilità primaria di garantire che la banca disponga di risorse patrimoniali adeguate per fronteggiare i rischi assunti.

727. Le cinque caratteristiche principali di un processo rigoroso sono le seguenti:

- supervisione da parte del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione;
- corretta valutazione del capitale;
- esaustiva valutazione dei rischi;
- monitoraggio e sistema di reporting;
- verifica dei controlli interni.

1. Supervisione da parte del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione¹¹³

728. Un corretto processo di gestione del rischio costituisce il fondamento di un'efficace valutazione dell'adeguatezza della posizione patrimoniale di una banca. Alla direzione compete la responsabilità di valutare la natura e il livello del rischio assunto dalla banca, nonché la relazione che lega quest'ultimo all'adeguatezza dei mezzi propri. Essa deve anche garantire che il grado di formalizzazione e di affinamento tecnico dei processi di gestione del rischio siano appropriati, tenuto conto del profilo di rischio e dell'assetto operativo.

729. L'analisi dei requisiti patrimoniali correnti e futuri di una banca in relazione ai suoi obiettivi strategici rappresenta un elemento fondamentale della pianificazione strategica. Il piano strategico dovrebbe definire con chiarezza il fabbisogno di capitale della banca, la fuoriuscita di risorse patrimoniali, il livello auspicabile dei mezzi propri e le loro fonti esterne di reperimento. L'alta direzione e il consiglio di amministrazione dovrebbero considerare la pianificazione in questo ambito come un elemento cruciale per il conseguimento degli obiettivi strategici prefissati.

730. Il consiglio di amministrazione ha il compito di stabilire i livelli di tolleranza del rischio in capo alla banca. Esso deve altresì garantire che l'alta direzione definisca un quadro di riferimento per la valutazione delle varie tipologie di rischio, elabori un sistema per rapportare la rischiosità all'adeguatezza patrimoniale e istituisca metodologie per monitorare il rispetto delle politiche interne. È del pari importante che il consiglio adotti e promuova un solido sistema di controlli interni, politiche e procedure scritte, e si assicuri che l'alta direzione lo comunichi efficacemente a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale.

¹¹² *Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (settembre 1997) e *Metodologia dei Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (ottobre 1999).

¹¹³ Questa sezione del documento si riferisce a una struttura manageriale costituita dal consiglio di amministrazione e dall'alta direzione. Come già accennato, il Comitato è consapevole del fatto che sussistono importanti differenze normative e regolamentari fra i vari paesi quanto alle funzioni di questi due organi. In alcuni paesi il consiglio ha la funzione principale, se non esclusiva, di sovrintendere all'operato dell'organo esecutivo (alta direzione, direzione generale) al fine di assicurare che questo assolva i propri compiti. Per tale ragione il consiglio è talvolta denominato "supervisory board" e, in tale veste, non svolge funzioni esecutive. In altri paesi, per contro, esso ha competenze più ampie, poiché stabilisce le linee generali della gestione della banca. A causa di tali differenze, le nozioni di consiglio di amministrazione e di alta direzione sono qui impiegate non tanto per definire concetti giuridici, quanto per designare due funzioni decisionali all'interno di una banca.

2. Corretta valutazione del capitale

731. Tra gli elementi fondamentali di una corretta valutazione del capitale figurano:

- politiche e procedure miranti ad assicurare che la banca individui, misuri e segnali tutti i rischi rilevanti;
- un processo in grado di correlare il capitale ai livelli di rischio;
- un processo che stabilisca gli obiettivi di adeguatezza patrimoniale in relazione al rischio, tenendo presenti l'orientamento strategico e l'assetto operativo della banca;
- un processo interno di controlli, verifiche e revisioni atto a garantire l'integrità dell'intero sistema di gestione.

3. Esaustiva valutazione dei rischi

732. Il processo di valutazione del capitale deve ricomprendere tutti i rischi rilevanti cui è esposta la banca. Pur riconoscendo che non tutti i rischi possono essere misurati con precisione, il Comitato ritiene nondimeno necessario elaborare un processo per la loro stima. Dovrebbero pertanto essere prese in considerazione le esposizioni di seguito riportate, che sono peraltro ben lungi dal costituire un elenco esaustivo della *totalità* delle tipologie di rischio.

733. **Rischio di credito** – Le banche dovrebbero disporre di metodologie in grado di valutare il rischio di credito delle esposizioni a livello sia di singoli prenditori o controparti sia di portafoglio. Per le banche con maggior grado di sofisticatezza, la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale a fronte del rischio di credito dovrebbe quantomeno coprire quattro aree: (i) sistemi di rating del rischio; (ii) analisi e aggregazione di portafoglio; (iii) cartolarizzazione e derivati creditizi complessi; (iv) grandi fidi e rischio di concentrazione.

734. I rating interni sono un importante strumento di monitoraggio del rischio di credito. Essi dovrebbero essere finalizzati a individuare e misurare i rischi derivanti da qualsiasi esposizione, e integrati nell'analisi complessiva del rischio di credito e dell'adeguatezza patrimoniale della banca. Il sistema di rating dovrebbe fornire valutazioni dettagliate per ciascuna posta dell'attivo, non solo per quelle critiche o problematiche. Le riserve a fronte di perdite su crediti dovrebbero essere incluse nella valutazione del rischio di credito a fini di adeguatezza patrimoniale.

735. L'analisi del rischio di credito dovrebbe individuare adeguatamente ogni carenza a livello di portafoglio, ivi comprese potenziali concentrazioni del rischio. Essa dovrebbe altresì tenere in debito conto i rischi impliciti nella gestione delle concentrazioni di fido e altre problematiche di portafoglio attraverso meccanismi quali programmi di cartolarizzazione e strumenti derivati complessi. Inoltre, l'analisi del rischio di controparte dovrebbe tener conto del grado di conformità ai *Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria* da parte dell'autorità di vigilanza.

736. **Rischio operativo** – Il Comitato ritiene che, analogamente a quanto avviene per altri rischi bancari rilevanti, la gestione del rischio operativo debba parimenti essere improntata a principi rigorosi. La mancanza di una appropriata gestione del rischio operativo può ingenerare un'erronea valutazione del profilo aziendale di rischio/rendimento ed esporre la banca a perdite significative.

737. Le banche dovrebbero elaborare uno schema di riferimento per la gestione del rischio operativo e valutare a fronte di tale schema l'adeguatezza del capitale. Esso dovrebbe ricomprendere la propensione e la tolleranza della banca a tale tipologia di rischio, così come specificato nei corrispondenti indirizzi gestionali, considerando altresì il modo e la misura in cui il rischio viene trasferito al di fuori della banca. Lo schema dovrebbe inoltre prevedere politiche che definiscano l'approccio aziendale per individuare, valutare, monitorare e controllare/attenuare il rischio.

738. **Rischio di mercato** – Questa valutazione si basa ampiamente sulla misura interna del "value-at-risk" o sul metodo standardizzato previsto per il rischio di mercato¹¹⁴. Particolare cura andrebbe inoltre prestata all'effettuazione di prove di stress da parte della banca nel valutare l'adeguatezza patrimoniale a fronte dell'attività di negoziazione.

¹¹⁴ Cfr. *Emendamento dell'Accordo per incorporarvi i rischi di mercato*.

739. **Rischio di tasso di interesse nel “banking book”** – Il processo di misurazione dovrebbe ricomprendere tutte le posizioni sensibili al tasso di interesse, considerando tutti i pertinenti dati di “repricing” e di scadenza. Tra queste informazioni figurano in genere: tassi correnti e contrattuali associati a strumenti e portafogli; pagamenti in linea capitale; date di liquidazione degli interessi; scadenze; indici di tasso usati per il “repricing”; tassi contrattuali massimi e minimi applicabili nel caso di strumenti a tasso variabile. Il sistema dovrebbe basarsi su ipotesi e tecniche ben documentate.

740. Indipendentemente dal tipo e dal livello di complessità delle tecniche di misurazione impiegate, l’alta direzione dovrebbe assicurare l’adeguatezza e la completezza dell’intero sistema. Poiché la qualità e l’affidabilità del sistema di misurazione dipendono ampiamente dalla qualità dei dati e dalle varie ipotesi utilizzate dal modello, l’alta direzione dovrebbe annettere una particolare attenzione a questi aspetti.

741. **Rischio di liquidità** – La liquidità è condizione essenziale per la continuità operativa di ogni organizzazione bancaria. La situazione patrimoniale delle banche può avere ripercussioni sulla loro capacità di ottenere liquidità, specialmente in caso di crisi. Ogni banca deve avere in funzione adeguati sistemi per misurare, monitorare e controllare il rischio di liquidità. Le banche dovrebbero valutare l’adeguatezza del capitale alla luce del loro profilo di liquidità e della liquidità dei mercati nei quali esse operano.

742. **Altri rischi** – Pur riconoscendo come gli ‘altri’ rischi, ad esempio quelli di reputazione e strategico, non siano agevolmente misurabili, il Comitato auspica che il settore bancario continui a elaborare tecniche per gestirli in tutti i loro aspetti.

4. Monitoraggio e reporting

743. La banca dovrebbe istituire un adeguato sistema di monitoraggio e di segnalazione delle esposizioni di rischio, che valuti altresì il modo in cui il mutevole profilo di rischio dell’istituzione possa influire sul suo fabbisogno di capitale. L’alta direzione o il consiglio di amministrazione dovrebbe periodicamente ricevere rapporti sul profilo di rischio e sul fabbisogno patrimoniale della banca. Tali rapporti dovrebbero permettere all’alta direzione di:

- valutare il grado e la tendenza dei rischi rilevanti e il loro effetto sui livelli patrimoniali;
- valutare la sensibilità e la fondatezza delle ipotesi di base utilizzate dal sistema di valutazione dell’adeguatezza dei mezzi propri;
- accertare che la banca detenga capitale sufficiente a fronteggiare i vari rischi e che sia osservata la conformità con gli obiettivi di adeguatezza patrimoniale stabiliti;
- valutare il fabbisogno futuro di capitale sulla base del profilo di rischio segnalato e provvedere alle conseguenti correzioni del piano strategico aziendale, ove del caso.

5. Verifica dei controlli interni

744. La struttura di controllo interno della banca è essenziale per il processo di valutazione del capitale. Un’efficace verifica di questo processo necessita di una funzione indipendente di revisione e, ove necessario, del coinvolgimento di auditor interni o esterni. Il consiglio di amministrazione ha la responsabilità di assicurare che la direzione istituisca un sistema di valutazione delle varie tipologie di rischio, elabori un metodo per correlare il rischio al livello di capitale e definisca una metodologia per monitorare la conformità con le politiche interne. Il consiglio dovrebbe verificare periodicamente se il sistema dei controlli interni sia adatto ad assicurare una ordinata e prudente gestione dell’attività.

745. La banca dovrebbe effettuare periodiche verifiche dei processi di gestione del rischio per garantirne l’integrità, l’accuratezza e la fondatezza. Gli ambiti di tali verifiche comprendono:

- l’adeguatezza del processo di valutazione del capitale alla luce della natura, portata e complessità dell’attività della banca;
- l’individuazione dei grandi fidi e dei rischi di concentrazione;

- l'accuratezza e la completezza dei dati utilizzati nel processo di valutazione;
- la fondatezza e la validità degli scenari impiegati nel processo;
- le prove di stress e l'analisi di ipotesi e input.

Principio 2 – Le autorità di vigilanza dovrebbero riesaminare e valutare il procedimento interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale delle banche e le connesse strategie, nonché la loro capacità di monitorarne e assicurarne la conformità con i requisiti patrimoniali obbligatori. Le autorità di vigilanza dovrebbero adottare appropriate misure prudenziali qualora non siano soddisfatte dei risultati di tale processo

746. Le autorità di vigilanza dovrebbero riesaminare periodicamente il processo attraverso il quale una banca valuta la propria adeguatezza patrimoniale, la sua posizione di rischio, i livelli patrimoniali che ne risultano e la qualità del capitale detenuto. Esse dovrebbero inoltre valutare il grado di validità delle procedure interne della banca per il calcolo dell'adeguatezza patrimoniale. A tale riguardo, occorrerà porre l'enfasi sulla qualità della gestione e del controllo dei rischi da parte della banca, e non far sì che le autorità di vigilanza si sostituiscano ai responsabili aziendali. La revisione periodica può prevedere una combinazione dei seguenti elementi:

- verifiche o ispezioni in loco;
- controlli cartolari;
- incontri con i responsabili aziendali;
- esame del lavoro condotto da revisori esterni (sempreché questo sia stato adeguatamente incentrato sulle pertinenti problematiche patrimoniali);
- segnalazioni periodiche.

747. Il sostanziale impatto che eventuali errori nella metodologia o negli assunti di base dell'analisi formale possono avere sulla determinazione dei requisiti di capitale richiede da parte delle autorità di vigilanza un esame dettagliato delle analisi interne di ciascuna banca.

1. Verifica dell'adeguatezza delle valutazioni del rischio

748. Le autorità di vigilanza dovrebbero valutare la misura in cui gli obiettivi e i processi interni incorporano l'intera gamma dei rischi rilevanti cui è esposta la banca. Esse dovrebbero altresì esaminare la validità delle stime interne del rischio utilizzate nel valutare l'adeguatezza patrimoniale, nonché il grado in cui tali misure sono impiegate anche sul piano operativo nella fissazione di limiti, nella stima della performance di una linea operativa e nella valutazione e nel controllo dei rischi più in generale. Le autorità di vigilanza dovrebbero considerare i risultati delle analisi di sensibilità e delle prove di stress condotte dall'azienda e come essi si raccordino con le strategie patrimoniali.

2. Valutazione dell'adeguatezza patrimoniale

749. Le autorità di vigilanza dovrebbero rivedere i processi della banca al fine di determinare se:

- il livello obiettivo di capitale sia soddisfacente e in linea con il contesto operativo corrente;
- tale livello sia adeguatamente monitorato e verificato dall'alta direzione;
- la composizione del capitale sia appropriata alla natura e alla portata dell'attività aziendale.

750. Le autorità di vigilanza dovrebbero inoltre analizzare la misura in cui la banca ha tenuto conto di eventi inattesi nel fissare i suoi livelli patrimoniali. Tale analisi dovrebbe comprendere un ampio ventaglio di condizioni e scenari esterni, impiegando tecniche e simulazioni di stress il cui grado di sofisticatezza sia commisurato alle attività della banca.

3. Valutazione della struttura di controllo

751. Le autorità di vigilanza dovrebbero considerare la qualità del sistema di reporting all'alta direzione e dei connessi sistemi informativi, il modo in cui rischi e attività sono aggregati, nonché la passata esperienza del management nel fronteggiare rischi nuovi o mutevoli.

752. I livelli di capitale di ciascuna banca dovrebbero in ogni caso essere determinati in armonia con il profilo di rischio dell'azienda e con l'adeguatezza dei suoi processi di gestione del rischio e di controllo interno. Dovrebbero essere tenuti in considerazione anche fattori esterni, quali gli effetti congiunturali e il contesto macroeconomico.

4. Controllo prudenziale di conformità con i requisiti minimi

753. Affinché determinate metodologie interne, tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e cartolarizzazioni di attività siano riconosciute ai fini dell'adeguatezza patrimoniale, le banche dovranno soddisfare alcuni requisiti, fra cui gli standard per la gestione del rischio e l'informativa. In particolare, le banche saranno tenute a rendere note le caratteristiche delle metodologie interne da esse impiegate per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi. Nel quadro del processo di controllo prudenziale le autorità di vigilanza devono assicurarsi che queste condizioni siano rispettate su base continuativa.

754. Il Comitato considera questa verifica di conformità con i requisiti minimi e i criteri di idoneità come parte integrante del processo di controllo prudenziale di cui al Principio 2. Nello stabilire i criteri minimi il Comitato ha tenuto in considerazione le prassi correnti del settore e confida pertanto che essi forniscano alle autorità di vigilanza un utile insieme di parametri in linea con le aspettative delle direzioni bancarie a riguardo di un'efficace gestione del rischio e allocazione del capitale.

755. Il controllo prudenziale svolgerà un ruolo importante anche nell'accertare il rispetto di talune condizioni e requisiti stabiliti per i metodi standardizzati. In questo ambito, sarà in particolare necessario assicurare che i vari strumenti idonei a ridurre i coefficienti patrimoniali previsti dal primo pilastro siano utilizzati e assimilati nel quadro di un sistema di gestione dei rischi solido, comprovato e adeguatamente documentato.

5. Risposta prudenziale

756. A conclusione del processo di controllo prudenziale di cui sopra, le autorità di vigilanza dovrebbero assumere iniziative appropriate ove non siano soddisfatte dei risultati ottenuti dalla banca in materia di valutazione del rischio e allocazione del capitale. Esse dovrebbero considerare varie linee di azione, quali quelle descritte nei Principi 3 e 4 di seguito.

Principio 3 – Le autorità di vigilanza auspicano che le banche operino con una dotazione patrimoniale superiore ai coefficienti minimi obbligatori, e dovrebbero avere la facoltà di richiedere alle banche di detenere un patrimonio superiore a quello minimo regolamentare

757. I requisiti del primo pilastro includeranno un margine patrimoniale aggiuntivo a fronte delle incertezze relative al pilastro stesso che caratterizzano il settore bancario nel suo complesso. Le incertezze specifiche alle singole banche saranno trattate nell'ambito del secondo pilastro. I margini per il primo pilastro saranno presumibilmente fissati in modo da offrire una ragionevole certezza che una banca operante con sistemi e controlli interni appropriati, un profilo di rischio ben diversificato e un assetto operativo adeguatamente garantito dal regime del primo pilastro, e con un capitale pari ai requisiti patrimoniali obbligatori, soddisferà gli obiettivi minimi di solidità incorporati nel primo pilastro. Tuttavia, le autorità di vigilanza dovranno considerare se siano adeguatamente coperte le particolari caratteristiche dei mercati rientranti nella loro competenza istituzionale. In linea generale, esse richiederanno (o proporranno) alle banche di operare con una dotazione patrimoniale superiore a quella minima obbligatoria. Le banche dovrebbero mantenere tale margine aggiuntivo per le seguenti ragioni, variamente combinate:

- a) i livelli minimi del primo pilastro saranno verosimilmente fissati con l'intento di pervenire a un grado di affidabilità creditizia sui mercati inferiore a quello ricercato da molte banche per ragioni soggettive. Ad esempio, le banche internazionali desiderano in genere ottenere rating elevati da parte di agenzie riconosciute su scala mondiale. Non è pertanto improbabile che, per motivi di competitività, le banche scelgano di operare al disopra dei requisiti minimi previsti dal primo pilastro;
- b) nell'ambito della normale operatività cambieranno tipologia e volume delle attività, e con essi i requisiti a fronte dei diversi rischi, provocando variazioni nel coefficiente patrimoniale complessivo;

- c) la raccolta di capitale aggiuntivo da parte delle banche potrebbe rivelarsi onerosa, specie ove debba essere effettuata rapidamente o in condizioni di mercato avverse;
- d) scendere al disotto del patrimonio minimo richiesto non è un problema di poco conto per una banca. Essa potrebbe trovarsi in situazione irregolare per ciò che attiene all'osservanza della normativa e/o essere soggetta a un intervento di vigilanza non discrezionale da parte dell'autorità;
- e) potrebbero esservi rischi specifici a livello di singola banca o, più in generale, attinenti all'economia nel suo complesso non contemplati dal primo pilastro.

758. Gli organi di vigilanza dispongono di vari mezzi per assicurare che le singole banche operino con un'adeguata dotazione di capitale. Essi potrebbero, fra l'altro, fissare soglie di intervento e di obiettivo in termini di coefficienti patrimoniali, ovvero individuare soglie al disopra dei requisiti minimi per stabilire il grado di capitalizzazione di una banca (ad esempio, ben capitalizzata e adeguatamente capitalizzata).

Principio 4 – Le autorità di vigilanza dovrebbero cercare di intervenire in una fase precoce per evitare che il patrimonio di una determinata banca scenda al disotto dei livelli minimi compatibili con il suo profilo di rischio, ed esigere l'adozione di pronte misure correttive se la dotazione di patrimonio non viene mantenuta o ripristinata

759. Allorché le autorità preposte temono che una banca non rispetti i requisiti incorporati nei principi prudenziali sopra descritti, esse dovrebbero considerare varie linee di azione nei suoi confronti. Queste potrebbero consistere nell'intensificare la vigilanza sull'istituto in questione, porre restrizioni al pagamento di dividendi, richiedere l'approntamento e l'attuazione di un soddisfacente piano di reintegro del patrimonio, esigere l'immediato apporto di nuovo capitale. Le autorità di vigilanza dovrebbero poter impiegare discrezionalmente gli strumenti ritenuti più adatti alla situazione della banca e al suo contesto operativo.

760. L'aumento del patrimonio non sempre rappresenta la soluzione definitiva alle difficoltà di una banca. Nondimeno, l'attuazione di alcune delle misure proposte (come il miglioramento di sistemi e controlli) può richiedere tempo. Un incremento del capitale potrebbe pertanto essere impiegato come provvedimento temporaneo, in attesa che si rendano operanti le misure volte a migliorare in modo permanente la posizione della banca. Una volta che queste ultime siano state messe in atto e che le autorità ne abbiano accertato l'efficacia, la provvisoria imposizione di una dotazione patrimoniale aggiuntiva potrà essere rimossa.

III. Questioni specifiche da affrontare nel processo di controllo prudenziale

761. Il Comitato ha individuato un certo numero di temi importanti sui quali banche e autorità di vigilanza dovrebbero rivolgere in particolare la loro attenzione nell'attuare il processo di controllo prudenziale. Tra questi figurano alcuni rischi chiave non direttamente affrontati nell'ambito del primo pilastro e valutazioni di rilievo che le autorità di vigilanza dovrebbero effettuare per garantire il corretto funzionamento di taluni meccanismi del primo pilastro.

A. Rischio di tasso di interesse nel “banking book”

762. Il Comitato resta dell'opinione che il rischio di tasso di interesse nel “banking book” sia un rischio potenzialmente significativo che richiede un'adeguata copertura patrimoniale. Tuttavia, i commenti pervenuti dal settore e le ulteriori analisi effettuate dal Comitato hanno messo in luce una considerevole eterogeneità tra le banche attive a livello internazionale quanto alla natura del rischio sottostante e ai relativi procedimenti di gestione e monitoraggio. Alla luce di ciò, il Comitato è pervenuto alla conclusione che, al momento attuale, sia più appropriato trattare il rischio di tasso di interesse nel “banking book” nel quadro del secondo pilastro dello Schema. Nondimeno, le autorità di vigilanza che riscontrino una sufficiente omogeneità fra le banche della propria giurisdizione riguardo alla natura e ai metodi di monitoraggio e di misurazione di tale rischio potrebbero stabilire un apposito requisito patrimoniale minimo obbligatorio.

763. In sede di revisione delle linee guida in materia, i sistemi interni delle banche sono stati ritenuti il principale strumento sia per misurare il rischio di tasso di interesse nel “banking book” sia per

graduare la risposta di vigilanza. Allo scopo di facilitare il monitoraggio prudenziale delle esposizioni al rischio in questione, le banche dovrebbero notificare le misure generate dai propri sistemi interni, espresse in termini di valore economico in rapporto al patrimonio, ipotizzando uno shock standardizzato di tasso di interesse.

764. Qualora le autorità di vigilanza accertino che una banca non dispone di un patrimonio commisurato al suo livello di rischio di tasso di interesse, esse devono richiedere alla medesima di ridurre l'esposizione, detenere una specifica dotazione patrimoniale aggiuntiva, ovvero attuare una combinazione delle due misure. Le autorità di vigilanza dovrebbero prestare particolare attenzione all'adeguatezza patrimoniale delle banche "anomale", ossia quelle il cui valore economico si riduce di oltre il 20% della somma del patrimonio di base e di quello supplementare per effetto di uno shock standardizzato di tasso (200 punti base) o un suo equivalente, come descritto nel documento di accompagnamento *Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk*.

B. Rischio di credito

1. Prove di stress nell'ambito dei metodi IRB

765. Una banca dovrebbe assicurarsi di detenere capitale sufficiente a soddisfare tanto gli obblighi previsti dal primo pilastro quanto, nel caso in cui sia stata rilevata una carenza, i risultati delle prove di stress sul rischio di credito effettuate nell'ambito dei requisiti minimi IRB del medesimo pilastro (paragrafi 434–437). Le autorità di vigilanza potrebbero ritenere opportuna una revisione delle modalità di effettuazione delle prove di stress. I risultati di tali prove concorreranno così in maniera diretta all'aspettativa che una banca operi con una dotazione patrimoniale superiore ai coefficienti minimi obbligatori previsti dal primo pilastro. Le autorità di vigilanza stimeranno se una banca detenga o meno capitale sufficiente a questi fini. Nella misura in cui emerga una carenza, esse risponderanno nel modo appropriato. Ciò comporterà di norma la richiesta di ridurre il rischio e/o di detenere patrimonio/accantonamenti addizionali, di modo che le risorse di capitale esistenti possano coprire i requisiti del primo pilastro nonché il risultato del ricalcolo della prova di stress.

2. Definizione di inadempienza

766. Nelle sue stime interne di PD e/o LGD ed EAD, una banca deve adottare la definizione stabilita per il concetto di inadempienza ("default"). Tuttavia, come precisato nel paragrafo 454, le autorità nazionali di vigilanza emaneranno linee guida circa l'interpretazione di questa definizione nella loro giurisdizione. Esse valuteranno l'applicazione della definizione da parte delle singole banche e il suo impatto sui requisiti patrimoniali, focalizzando in particolare la propria attenzione sugli effetti degli scostamenti dalla definizione stessa (cfr. paragrafo 456, uso di dati esterni o di dati storici interni non pienamente coerenti con la definizione di inadempienza).

3. Rischio residuale

767. Lo Schema consente alle banche di attenuare il rischio di credito o di controparte tramite garanzie reali, personali o derivati su crediti, riducendo così i requisiti patrimoniali. Se per ridurre la propria esposizione a tale rischio le banche impiegano apposite tecniche di attenuazione (CRM), va peraltro notato come queste ultime generino a loro volta rischi che potrebbero diminuirne l'efficacia complessiva. Di conseguenza, questi rischi (ad esempio il rischio legale, il rischio di documentazione o il rischio di liquidità) rientrano nella sfera di azione delle autorità di vigilanza. Qualora essi si presentino, e indipendentemente dall'osservanza dei requisiti minimi di cui al primo pilastro, una banca potrebbe veder aumentare la propria esposizione nei confronti di una determinata controparte al di là di quanto inizialmente previsto. Esempi di questi rischi possono includere:

- l'impossibilità a porre tempestivamente in atto il sequestro o l'escussione delle garanzie ricevute (all'atto dell'inadempienza della controparte);
- il rifiuto da parte del garante di onorare i suoi obblighi, o ritardi nei relativi pagamenti;
- l'inefficacia giuridica della documentazione.

768. Pertanto, le autorità di vigilanza richiederanno alle banche di disporre di appropriate politiche e procedure scritte in tema di CRM al fine di controllare anche questi rischi residuali. Una banca

potrebbe essere invitata a sottoporre all'attenzione dell'organo di vigilanza tali politiche e procedure, nonché a verificarne periodicamente la correttezza, l'efficacia e il funzionamento.

769. Nelle sue politiche e procedure di CRM la banca deve considerare se nel calcolo dei requisiti patrimoniali sia appropriato attribuire pieno riconoscimento al valore dello strumento impiegato per l'attenuazione del rischio, così come consentito dal primo pilastro; essa deve anche dimostrare che le politiche e le procedure per la gestione degli strumenti di CRM siano adeguate al livello di beneficio patrimoniale di cui sta usufruendo. Qualora le autorità di vigilanza non si ritengano soddisfatte della robustezza, appropriatezza o applicazione di tali politiche e procedure, esse possono imporre alla banca di adottare azioni correttive immediate o detenere un margine aggiuntivo di capitale a fronte del rischio residuale fino a quando le carenze nelle procedure di CRM non siano state colmate così come auspicato dalle autorità stesse. Ad esempio, queste ultime potrebbero ingiungere alla banca di:

- apportare modifiche alle ipotesi circa i periodi di detenzione, gli scarti prudenziali o la volatilità (metodo degli scarti stimati);
- attribuire un riconoscimento solo parziale agli strumenti di CRM (sull'intero portafoglio o per specifiche linee di prodotto);
- detenere una specifica dotazione patrimoniale aggiuntiva.

4. *Rischio di concentrazione del credito*

770. Per concentrazione di rischio si intende una qualunque singola esposizione o un gruppo di esposizioni potenzialmente in grado di produrre perdite (in relazione al capitale, alle attività totali o al complessivo livello di rischio) tali da minacciare la solidità di una banca o la sua capacità di proseguire nello svolgimento delle attività principali. Le concentrazioni di rischio rappresentano forse la principale causa singola dei problemi più gravi in cui una banca possa incorrere.

771. Le concentrazioni di rischio possono emergere nell'attivo, nel passivo o nelle voci fuori bilancio di una banca, attraverso l'esecuzione o il trattamento di transazioni (prodotti o servizi), ovvero una combinazione di esposizioni all'interno di queste grandi categorie. Dal momento che i prestiti costituiscono l'attività primaria della maggior parte delle banche, le concentrazioni di rischio creditizio costituiscono spesso la fonte più importante di concentrazione del rischio per un'istituzione bancaria.

772. Per loro stessa natura, le concentrazioni di rischio creditizio si basano su fattori di rischio comuni o correlati che, in periodi di tensione, producono ricadute negative sul merito di credito di ciascuna delle singole controparti costituenti la concentrazione. Tali concentrazioni non sono trattate nell'ambito dei requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito previsti nel primo pilastro.

773. Le banche dovrebbero disporre al loro interno di efficaci politiche, sistemi e controlli per individuare, misurare, monitorare e controllare le concentrazioni di rischio creditizio. Esse dovrebbero considerare esplicitamente l'entità di tali concentrazioni nella loro valutazione dell'adeguatezza patrimoniale nel quadro del secondo pilastro. Queste politiche dovrebbero contemplare le diverse forme di concentrazione del rischio creditizio cui una banca può trovarsi esposta, fra cui:

- esposizioni significative verso singole controparti o gruppi di controparti collegate. In molti paesi le autorità di vigilanza stabiliscono limiti alle esposizioni di questa natura (definiti solitamente "limiti sui grandi fidi"). Le banche potrebbero inoltre stabilire un limite aggregato per la gestione e il controllo dell'intera categoria dei grandi fidi;
- esposizioni verso controparti appartenenti allo stesso settore economico o alla stessa area geografica;
- esposizioni verso controparti la cui performance finanziaria dipende dalla stessa attività o dallo stesso prodotto;
- esposizioni creditizie indirette derivanti dalle tecniche di CRM adottate dalla banca (ad esempio, esposizione verso una singola tipologia di garanzia reale o verso la protezione creditizia offerta da una singola controparte).

774. Il quadro di riferimento adottato da una banca per gestire le concentrazioni del rischio creditizio dovrebbe essere chiaramente documentato e includere una definizione delle concentrazioni di rischio creditizio che hanno rilevanza per la banca, nonché le modalità di calcolo delle concentrazioni stesse e dei relativi limiti. Questi ultimi dovrebbero essere definiti in relazione al

capitale, al totale dell'attivo o, in presenza di parametri adeguati, al livello complessivo di rischio di una banca.

775. La banca dovrebbe condurre periodiche prove di stress sulle principali concentrazioni di rischio creditizio ed esaminarne i risultati per individuare e rispondere ai potenziali cambiamenti nelle condizioni di mercato che potrebbero esercitare un impatto negativo sulla performance.

776. Una banca dovrebbe dare assicurazione che, con riferimento alle concentrazioni di rischio creditizio, essa si conforma ai *Principles for the management of credit risk* pubblicati dal Comitato nel settembre 2000 e alle più specifiche raccomandazioni contenute nell'appendice di tale documento.

777. Nel corso delle loro attività le autorità di vigilanza dovrebbero verificare l'entità delle concentrazioni di rischio creditizio di una banca, le modalità della loro gestione e la misura in cui la banca ne tiene conto ai fini della valutazione interna dell'adeguatezza patrimoniale nel quadro del secondo pilastro. Tali verifiche dovrebbero contemplare l'esame dei risultati delle prove di stress condotte dalla banca. Le autorità di vigilanza dovrebbero adottare appropriate misure nel caso in cui la banca non affronti adeguatamente i rischi di credito derivanti da tali concentrazioni.

C. Rischio operativo

778. Il reddito lordo, utilizzato nel metodo base e in quello standardizzato per il rischio operativo, è solo una misura dell'entità dell'esposizione al rischio operativo di una banca e può in alcuni casi, ad esempio per le istituzioni con bassi margini di redditività, sottostimare il fabbisogno di capitale a fronte di tale rischio. Con riferimento al documento del Comitato *Prassi corrette per la gestione e il controllo del rischio operativo* (febbraio 2003), l'autorità di vigilanza dovrebbe considerare se il requisito patrimoniale derivante dal primo pilastro dia luogo a una rappresentazione coerente dell'esposizione al rischio operativo della singola azienda, ad esempio in confronto ad altre banche di dimensioni e attività comparabili.

IV. Altri aspetti del processo di controllo prudenziale

A. Trasparenza e responsabilità dell'attività di vigilanza

779. La vigilanza bancaria non è una scienza esatta; di conseguenza, elementi di discrezionalità all'interno del processo di controllo prudenziale appaiono inevitabili. Le autorità di vigilanza devono aver cura di svolgere il loro compito con trasparenza e responsabilità. Esse dovrebbero rendere pubblici i criteri utilizzati nelle analisi delle valutazioni patrimoniali effettuate dalle banche al loro interno. Nel caso in cui un'autorità di vigilanza decida di fissare soglie di intervento o di obiettivo in termini di coefficienti patrimoniali, ovvero di stabilire soglie al disopra dei requisiti minimi per determinare il grado di capitalizzazione di una banca, dovrebbero essere resi noti i fattori che potrebbero essere presi in considerazione nell'operare tali scelte. Laddove una singola istituzione si veda imporre requisiti patrimoniali superiori a quelli minimi richiesti, sarà opportuno che l'autorità di vigilanza spieghi alla banca le peculiari caratteristiche di rischio che l'hanno indotta ad assumere quel provvedimento e ogni altra misura correttiva necessaria.

B. Rafforzamento della comunicazione e della cooperazione su base internazionale

780. Un'efficace vigilanza di grandi organizzazioni bancarie presuppone inevitabilmente un dialogo fattivo e costante fra operatori del settore e autorità di supervisione. Inoltre, lo Schema richiederà una maggiore cooperazione in termini pratici tra le varie autorità preposte, soprattutto per ciò che concerne la vigilanza di gruppi bancari internazionali complessi.

781. Lo Schema non modifica le responsabilità giuridiche delle autorità nazionali di vigilanza in materia di regolamentazione delle istituzioni interne e di vigilanza su base consolidata descritte nelle attuali prescrizioni del Comitato. Spetta all'autorità del paese di origine vigilare sull'applicazione dello Schema da parte di un gruppo bancario su base consolidata, mentre le autorità dei paesi ospitanti sono responsabili della vigilanza sulle entità operanti nelle rispettive giurisdizioni. Al fine di ridurre gli oneri di vigilanza ed evitare arbitraggi prudenziali, i metodi e i procedimenti autorizzatori impiegati da una banca a livello di gruppo potrebbero essere localmente accolti dall'autorità del paese ospitante,

sempreché rispondano adeguatamente ai requisiti da questa stabiliti. Le autorità di vigilanza dovranno evitare, ove possibile, di ricorrere a procedure autorizzatorie e di verifica ridondanti o disorganiche, al duplice scopo di contenere gli oneri di applicazione gravanti sulle banche e preservare le risorse destinate alla funzione prudenziale.

782. Nell'applicazione dello Schema gli organi di vigilanza dovrebbero comunicare il più chiaramente possibile la divisione dei ruoli tra autorità del paese di origine e del paese ospitante ai gruppi bancari che presentano una significativa operatività internazionale in molteplici giurisdizioni. L'autorità del paese di origine dovrebbe assumere un ruolo guida nel coordinamento di tale processo, in collaborazione con le omologhe dei paesi ospitanti. Nella comunicazione dei rispettivi ruoli, gli organi di vigilanza avranno cura di precisare che restano invariate le esistenti responsabilità di legge in materia.

783. Secondo il Comitato, l'approccio pragmatico del "mutuo riconoscimento" per le banche attive a livello internazionale è un cardine della cooperazione prudenziale internazionale. Esso implica da un lato la necessità di riconoscere i comuni approcci all'adeguatezza patrimoniale allorché vengono prese in esame le entità situate nella giurisdizione ospitante appartenenti a banche con operatività internazionale, e dall'altro l'auspicabilità di minimizzare le divergenze esistenti fra le varie regolamentazioni nazionali sull'adeguatezza patrimoniale dei paesi di origine e di quelli ospitanti, al fine di evitare oneri eccessivi a carico delle filiazioni bancarie.

V. Processo di controllo prudenziale per la cartolarizzazione

784. Oltre a controllare che, conformemente al principio enunciato nel primo pilastro, le banche tengano conto della sostanza economica delle transazioni nella determinazione della propria adeguatezza patrimoniale, le autorità di vigilanza verificheranno, ove del caso, se ciò sia stato effettuato in maniera appropriata. Pertanto, i coefficienti patrimoniali di vigilanza applicati a specifiche esposizioni derivanti da cartolarizzazione potrebbero differire da quelli descritti nel primo pilastro dello Schema, specie nei casi in cui il requisito patrimoniale complessivo non rifletta in modo adeguato e sufficiente i rischi ai quali è esposta una singola organizzazione bancaria.

785. Fra le altre iniziative, le autorità di vigilanza potrebbero voler riesaminare, laddove necessario, la valutazione del fabbisogno di capitale condotta dalla banca e il modo in cui essa è stata integrata nel computo del patrimonio, nonché la documentazione di talune transazioni, al fine di determinare se i requisiti patrimoniali siano coerenti con il profilo di rischio (ad esempio, clausole di sostituzione). Le autorità di vigilanza esamineranno altresì il modo in cui la banca ha affrontato, nei calcoli del capitale economico, il problema dei disallineamenti di scadenza in relazione alle posizioni mantenute. In particolare, esse presteranno attenzione al monitoraggio di eventuali configurazioni dei disallineamenti di scadenza delle transazioni finalizzate a ridurre artificialmente i requisiti patrimoniali. Oltre a ciò, le autorità di vigilanza potranno esaminare le valutazioni, effettuate dalla banca in tale ambito, della correlazione effettiva tra le attività in portafoglio e il modo in cui tali valutazioni sono state integrate nel computo. Laddove le autorità di vigilanza reputino inadeguato l'approccio adottato dalla banca, esse assumeranno i provvedimenti del caso quali, ad esempio, la revoca o il ridimensionamento del più favorevole trattamento patrimoniale per ciò che concerne le attività originate dalla cartolarizzazione o l'aumento del coefficiente di capitale per le esposizioni acquisite derivanti da cartolarizzazione.

A. Significatività del trasferimento di rischio

786. Le operazioni di cartolarizzazione possono essere effettuate con finalità diverse da quelle del trasferimento del rischio di credito (ad esempio, per reperire fondi). Peraltro, anche in questo caso si potrebbe trasferire il rischio creditizio, ancorché in misura limitata. Tuttavia, affinché una banca "originator" possa beneficiare di un alleviamento dei requisiti patrimoniali, l'autorità nazionale di vigilanza deve ritenere significativa la traslazione del rischio derivante dall'operazione di cartolarizzazione. Se il trasferimento del rischio è reputato insufficiente o inesistente, l'autorità può richiedere l'applicazione di un requisito patrimoniale più elevato di quello prescritto dal primo pilastro o, in alternativa, negare alla banca qualsivoglia sgravio patrimoniale collegato alla cartolarizzazione. Di conseguenza, l'alleggerimento patrimoniale ottenibile corrisponderà all'ammontare del rischio di credito effettivamente traslato. Di seguito è illustrata una serie di casi esemplificativi in cui le autorità di

vigilanza potrebbero nutrire dubbi circa l'entità del rischio trasferito, come il mantenimento o il riacquisto di ammontari significativi di rischio, ovvero una scelta delle esposizioni da trasferire tramite cartolarizzazione dettata da ragioni squisitamente opportunistiche (c.d. "cherry-picking").

787. Il mantenimento o il riacquisto di esposizioni significative connesse con cartolarizzazioni può, a seconda della quota di rischio detenuta dalla banca "originator", compromettere l'obiettivo di trasferimento del rischio creditizio insito nelle operazioni di cartolarizzazione. Più precisamente, le autorità di vigilanza si attenderebbero che una porzione significativa del rischio di credito e del valore nominale del portafoglio sottostante sia trasferita ad almeno una parte terza indipendente all'inizio della transazione e su base continuativa. Qualora le banche riacquistino il rischio a fini di "market-making", l'autorità di vigilanza potrebbe ritenere appropriato che esse riacquistino parte di un'operazione ma non, ad esempio, un'intera tranche. Nel caso dell'acquisto di posizioni a fini di "market-making", gli organi di vigilanza potrebbero attendersi che tali posizioni siano rivendute entro un ragionevole lasso di tempo, rispettando così lo scopo iniziale dell'operazione, ovvero il trasferimento del rischio.

788. Limitarsi a conseguire un trasferimento trascurabile del rischio, specie se riferito a esposizioni di buona qualità prive di rating, implica inoltre che l'"originator" dovrà probabilmente trattenere sia le attività più scadenti sprovviste di rating, sia la maggior parte del rischio creditizio implicito nelle esposizioni cartolarizzate. Di conseguenza, e a seconda dei risultati del processo di controllo prudenziale, le autorità di vigilanza potranno innalzare il requisito patrimoniale a fronte di determinate esposizioni, se non la stessa dotazione complessiva di capitale che la banca è tenuta a mantenere.

B. Innovazioni di mercato

789. Poiché i coefficienti minimi obbligatori previsti per le operazioni di cartolarizzazione potrebbero non contemplare tutte le possibili eventualità, gli organi di vigilanza dovrebbero prendere in considerazione le nuove caratteristiche di tali transazioni man mano che si presentano. Nelle loro valutazioni esse vorranno altresì analizzare l'impatto che tali caratteristiche potrebbero produrre sul trasferimento del rischio di credito, ed è auspicabile che, laddove opportuno, esse prendano le adeguate iniziative in conformità di quanto stabilito nel secondo pilastro. Per tener conto delle innovazioni di mercato si potrebbe eventualmente ricorrere a una serie di requisiti operativi e/o a uno specifico trattamento patrimoniale nell'ambito del primo pilastro.

C. Supporto implicito

790. Il supporto a una transazione, sia esso contrattuale (ad esempio, "credit enhancement" fornito all'avvio di un'operazione cartolarizzata) o non contrattuale (supporto implicito), può assumere diverse forme. Esempi di supporto contrattuale sono la sovracopertura mediante garanzie reali, i derivati su crediti, le tecniche di "spread account", le obbligazioni contrattuali in forza di clausole di rivalsa, i titoli subordinati, gli strumenti di CRM forniti per una specifica tranche, la subordinazione dei redditi da commissioni o interessi ovvero il differimento dei proventi da margini, e le clausole di "clean-up call" che eccedano il 10% dell'emissione iniziale. Esempi di supporto implicito sono l'acquisto di esposizioni al rischio di credito in via di deterioramento dal portafoglio sottostante, la vendita a sconto di esposizioni creditizie al pool di attività cartolarizzate, l'acquisto di esposizioni sottostanti a un prezzo superiore a quello di mercato e l'aumento delle posizioni "first loss" in base al deterioramento delle esposizioni sottostanti.

791. La fornitura di supporto implicito (o non contrattuale), in contrapposizione alle forme contrattuali di supporto al credito, solleva notevoli perplessità di ordine prudenziale. Nelle cartolarizzazioni tradizionali la fornitura di un supporto implicito pregiudica i criteri di separazione patrimoniale che, ove soddisfatti, consentono alle banche di escludere le attività cartolarizzate dal calcolo dei requisiti di capitale. Nelle cartolarizzazioni sintetiche il supporto implicito vanifica la significatività del trasferimento di rischio. Con l'offerta di un sostegno implicito le banche segnalano al mercato che il rischio grava ancora sulla banca e non è stato in pratica trasferito. Il computo del patrimonio dell'azienda sottostima pertanto il rischio effettivo. Di conseguenza, è auspicabile che le autorità nazionali di vigilanza adottino le iniziative appropriate qualora un'organizzazione bancaria fornisca un supporto implicito.

792. Ove venga accertata l'offerta di forme di supporto implicito a una cartolarizzazione, la banca offerente sarà tenuta a mantenere una dotazione di capitale a fronte di tutte le esposizioni sottostanti associate all'operazione come se queste non fossero state cartolarizzate. Essa dovrà inoltre fornire un'adeguata informativa in ordine ai casi di supporto implicito rilevati, nonché al risultante aumento del coefficiente patrimoniale (come sopra accennato). Scopo di tale prescrizione è quello di indurre le banche a detenere patrimonio a fronte delle esposizioni sulle quali assumono rischi creditizi e di dissuaderle dal fornire supporti non contrattuali.

793. Nel caso in cui si accerti che una banca abbia fornito supporto implicito in più di una occasione, essa sarà invitata a rendere pubblicamente nota la violazione e sarà soggetta ad azioni prudenziali, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una o più di quelle di seguito elencate:

- escludere la banca da trattamenti di favore in materia di requisiti patrimoniali su attività cartolarizzate per un determinato periodo di tempo;
- richiedere alla banca di detenere capitale a fronte di tutte le attività cartolarizzate come se avesse assunto formali impegni al riguardo, applicando un fattore di conversione alla ponderazione di rischio delle attività sottostanti;
- imporre alla banca di trattare a fini di computo del patrimonio tutte le attività cartolarizzate come se fossero ancora detenute in bilancio;
- richiedere alla banca di mantenere una dotazione patrimoniale superiore ai coefficienti minimi.

794. Le autorità di vigilanza presteranno attenzione all'individuazione delle fattispecie di supporto implicito e adotteranno le iniziative necessarie per mitigarne gli effetti. In attesa delle risultanze di un'indagine in corso, la banca potrà vedersi negato il trattamento prudenziale più favorevole per le operazioni programmate di cartolarizzazione (moratoria). L'azione dell'autorità di vigilanza avrà lo scopo di correggere sia il comportamento della banca riguardo alla fornitura di supporti impliciti, sia la percezione del mercato circa la sua volontà di fornire in futuro forme di sostegno diverse da quelle contrattuali.

D. Rischi residuali

795. Come avviene più in generale per le tecniche di CRM, le autorità di vigilanza esamineranno l'adeguatezza degli approcci adottati dalle banche per il riconoscimento delle forme di protezione del credito. In particolare, con riferimento alle cartolarizzazioni, esse vaglieranno l'adeguatezza della protezione riconosciuta agli strumenti di supporto al credito offerti a fronte delle posizioni di "prima perdita". Su queste posizioni la perdita attesa ha minori probabilità di costituire un elemento significativo del rischio, ed è invece presumibile che sia mantenuta dall'acquirente della protezione attraverso il pricing. Pertanto, le autorità di vigilanza dovranno attendersi che le politiche della banca tengano conto di questa circostanza nella determinazione del capitale economico. Qualora le autorità di vigilanza considerino inadeguato l'approccio della banca riguardo alle protezioni ammesse, esse prenderanno le necessarie iniziative quali, ad esempio, un innalzamento dei requisiti patrimoniali a fronte di specifiche operazioni o classi di operazioni.

E. Clausole "call"

796. Le autorità di vigilanza si attendono che la banca non faccia uso di clausole che le diano titolo a chiudere ("call") anticipatamente l'operazione di cartolarizzazione o la copertura a protezione del credito ove tale facoltà accresca l'esposizione della banca stessa a perdite o a deterioramenti nella qualità creditizia delle esposizioni sottostanti.

797. Oltre al principio generale sopra richiamato, le autorità di vigilanza si attendono che le banche ricorrano a clausole di "clean-up call" unicamente per finalità economiche, come quando i costi del "servicing" per le esposizioni creditizie in essere superano i proventi del "servicing" relativo a quelle sottostanti.

798. L'autorità potrà discrezionalmente richiedere una revisione prima che la banca eserciti la facoltà conferita dalla clausola "call", verificando ad esempio i seguenti elementi:

- i motivi per cui la banca ha deciso di attivare tale clausola;
- l'impatto dell'esercizio della clausola sul coefficiente patrimoniale della banca.

799. Le autorità di vigilanza potranno anche richiedere alla banca, se necessario, di effettuare transazioni supplementari a seconda del profilo complessivo di rischio dell'azienda o delle esistenti condizioni di mercato.

800. Le date di esercizio fissate per l'attivazione delle clausole "call" non dovrebbero essere antecedenti alla durata media finanziaria o a quella ponderata delle sottostanti esposizioni derivanti da cartolarizzazione. Di conseguenza, le autorità di vigilanza potranno imporre un periodo minimo entro il quale non possono essere fissate date di esercizio in considerazione, ad esempio, dell'esistenza di costi non recuperabili per l'allestimento di un'operazione di cartolarizzazione sul mercato dei capitali.

F. Rimborso anticipato

801. Le autorità di vigilanza dovrebbero verificare le modalità interne adottate dalle banche per la misurazione, il monitoraggio e la gestione dei rischi connessi con la cartolarizzazione di linee di credito rotative, effettuando altresì una valutazione dei rischi e della probabilità di un rimborso anticipato di tali transazioni. Le autorità dovrebbero quantomeno assicurarsi che le banche dispongano di metodi ragionevoli per l'allocazione del capitale economico a fronte della sostanza economica del rischio di credito derivante dalle cartolarizzazioni rotative, e attendersi da loro che approntino piani di emergenza per il capitale e la liquidità, dove si valutino le probabilità del verificarsi di un riscatto anticipato e si affrontino le implicazioni di tutti i rimborsi, sia programmati sia anticipati. Inoltre, i piani di emergenza per il capitale dovrebbero prendere in considerazione la possibilità che la banca si trovi a dover fronteggiare la richiesta di una maggiore dotazione di mezzi propri, secondo quanto previsto dal primo pilastro in materia di coefficienti patrimoniali a fronte dei rimborsi anticipati.

802. Poiché la maggior parte dei dispositivi automatici di rimborso anticipato è collegata ai livelli di "excess spread", la banca "originator" dovrebbe assimilare, monitorare e gestire nella misura massima possibile (cfr. paragrafi 790–794 sul supporto implicito) i fattori che influenzano tali livelli. Ad esempio, andrebbero di norma considerati i seguenti fattori:

- pagamenti per interessi effettuati da mutuatari sui saldi in essere;
- altre commissioni o penalità a carico degli obbligati sottostanti (per esempio, a titolo di mora, anticipi di contante, sconfinamento dei limiti);
- rettifiche di valore;
- pagamenti in linea capitale;
- riprese di valore;
- redditi commerciali;
- interessi corrisposti sui titoli;
- fattori macroeconomici quali tassi di fallimento, oscillazioni dei tassi di interesse, tassi di disoccupazione, ecc.

803. Le banche dovrebbero considerare gli effetti che i cambiamenti delle strategie operative o di gestione del portafoglio potrebbero avere sui livelli di "excess spread" e sulla probabilità di un evento di rimborso anticipato. Ad esempio, modifiche nelle strategie di marketing o nelle prassi di sottoscrizione a fermo che determinino un calo delle commissioni finanziarie o un aumento delle rettifiche potrebbero parimenti ridurre i livelli di "excess spread" e accrescere la probabilità di un evento di rimborso anticipato.

804. Le banche dovrebbero impiegare tecniche quali analisi degli incassi con riferimento a un pool statico e prove di stress al fine di comprendere meglio la performance del portafoglio di attività. Tali tecniche potrebbero evidenziare trend sfavorevoli o potenziali impatti negativi. Le banche dovrebbero disporre di politiche per reagire tempestivamente a variazioni avverse o impreviste. Le autorità di vigilanza che ritengano inadeguate queste politiche vorranno adottare le opportune iniziative, come ad esempio misure volte a imporre alla banca di reperire linee di liquidità "dedicate" o a innalzare l'FCC a fronte dei rimborsi anticipati, aumentando così i requisiti patrimoniali per la banca.

805. Mentre il requisito patrimoniale a fronte dei riscatti anticipati previsto nel primo pilastro è diretto ad affrontare i potenziali timori di natura prudenziale associati a un evento di rimborso anticipato, quale l'incapacità dell'"excess spread" di coprire le perdite potenziali, le politiche e il monitoraggio descritti in questa sezione presuppongono che un dato livello di "excess spread" non costituisca di per sé una rappresentazione perfetta della performance del corrispondente pool di esposizioni. In alcune circostanze, ad esempio, i livelli di "excess spread" potrebbero scendere in modo talmente rapido da non fornire un indicatore tempestivo del deterioramento dei crediti sottostanti. Inoltre, tali livelli potrebbero situarsi ben al disopra di quelli di intervento, ma evidenziare al tempo stesso un elevato grado di volatilità che potrebbe giustificare l'attenzione dell'autorità di vigilanza. I livelli di "excess spread" possono fra l'altro oscillare per ragioni indipendenti dal sottostante rischio di credito, quali un disallineamento fra il tasso di "repricing" delle commissioni finanziarie e quelli dei titoli. Le normali fluttuazioni dell'"excess spread" potrebbero non dar luogo a timori di natura prudenziale anche qualora determinino una variazione dei requisiti patrimoniali. È quanto si verifica, in particolare, allorché una banca supera o meno la prima soglia di determinazione degli FCC rilevanti ai fini del rimborso anticipato. D'altro canto, i livelli correnti di "excess spread" potrebbero essere mantenuti aggiungendo (o individuando) un numero sempre maggiore di nuove posizioni al complesso delle esposizioni cartolarizzate, il che tenderebbe a celare possibili deterioramenti di portafoglio. Per tutti questi motivi, in presenza di cartolarizzazioni con clausole di rimborso anticipato le autorità di vigilanza dedicheranno una particolare cura alle attività interne di gestione, controllo e monitoraggio dei rischi.

806. Le autorità di vigilanza si attendono che il grado di sofisticatezza del sistema adottato da una banca per monitorare la probabilità e i rischi di un evento di rimborso anticipato debba commisurarsi alle dimensioni e alla complessità delle sue attività di cartolarizzazione che contemplano clausole di rimborso anticipato.

807. Per ciò che concerne in particolare le operazioni per le quali l'ammortamento dei titoli è soggetto a una procedura di tipo "controllato", le autorità di vigilanza potranno altresì riesaminare il processo adottato dalla banca per determinare il periodo minimo previsto per il regolamento del 90% del saldo in essere al momento del rimborso anticipato. Ove tale processo non venga ritenuto adeguato dalle autorità di vigilanza, queste potranno adottare le azioni più opportune, quali un innalzamento del fattore di conversione associato con una particolare operazione o classe di operazioni.

**Linee guida relative al processo di controllo prudenziale
(pubblicate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria)**

1. Parte B dell'Emendamento dell'Accordo sui requisiti patrimoniali per incorporarvi i rischi di mercato	gennaio 1996, <i>definitivo</i>
2. Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria	settembre 1997, <i>definitivo</i>
3. Metodologia dei Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria	ottobre 1999, <i>definitivo</i>
4. Linee direttrici per la gestione dei rischi connessi agli strumenti derivati	luglio 1994, <i>definitivo</i>
5. Principi per la gestione del rischio di tasso d'interesse	settembre 1997, <i>definitivo</i>
6. Gestione dei rischi connessi con i servizi bancari elettronici e la moneta elettronica	marzo 1998, <i>definitivo</i>
7. Schema per i sistemi di controllo interno nelle organizzazioni bancarie	settembre 1998, <i>definitivo</i>
8. Sound Practices for Banks' Interactions with Highly Leveraged Institutions	gennaio 1999, <i>definitivo</i>
9. Rafforzamento del governo societario nelle organizzazioni bancarie	agosto 1999, <i>definitivo</i>
10. Sound Practices for Managing Liquidity	febbraio 2000, <i>definitivo</i>
11. Principles for the Management of Credit Risk	settembre 2000, <i>definitivo</i>
12. Supervisory Guidance for Managing Settlement Risk in Foreign Exchange Transactions	settembre 2000, <i>definitivo</i>
13. Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk	gennaio 2001, <i>per commenti</i>
14. Risk Management Principles for Electronic Banking	maggio 2001, <i>per commenti</i>
15. Internal Audit in Banks and the Supervisor's Relationship with Auditors	agosto 2001, <i>definitivo</i>
16. Doveri di diligenza delle banche nell'identificazione della clientela	ottobre 2001, <i>definitivo</i>
17. The Relationship Between Banking Supervisors and Banks' External Auditors	gennaio 2002, <i>definitivo</i>
18. Linee guida prudenziali per il trattamento delle banche deboli	marzo 2002, <i>definitivo</i>
19. Management and Supervision of Cross-border Electronic Banking Activities	ottobre 2002, <i>per commenti</i>
20. Prassi corrette per la gestione e il controllo del rischio operativo	febbraio 2003, <i>definitivo</i>

Nota: i documenti sono disponibili sul sito web della BRI (<http://www.bis.org/bcbs/publ.htm>).

Parte 4: Terzo Pilastro – Disciplina di mercato

I. Considerazioni generali

A. Requisiti di trasparenza informativa

808. Il Comitato ritiene che le motivazioni su cui si fonda il terzo pilastro siano sufficientemente solide da giustificare l'introduzione di requisiti di trasparenza informativa per le banche assoggettate alle presenti disposizioni. Le autorità di vigilanza dispongono di una pluralità di azioni per richiedere il rispetto di tali requisiti. La pubblicazione di talune informazioni è condizione necessaria per l'utilizzo di certe metodologie o il riconoscimento di particolari strumenti e operazioni.

B. Principi guida

809. Scopo del terzo pilastro – la disciplina di mercato – è quello di integrare i requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro) e il processo di controllo prudenziale (secondo pilastro). Il Comitato mira a incoraggiare la disciplina di mercato attraverso l'individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza informativa che consentiranno agli operatori di mercato di disporre di informazioni fondamentali su ambito di applicazione, patrimonio di vigilanza, esposizione ai rischi, processi di valutazione dei rischi e, di conseguenza, sull'adeguatezza patrimoniale degli intermediari. Nelle opinioni del Comitato tali requisiti assumono una particolare rilevanza nel contesto delle presenti disposizioni le quali, dando ampio affidamento alle metodologie interne, conferiscono alle banche una maggiore discrezionalità in sede di determinazione dei requisiti patrimoniali.

810. In linea di principio, l'informativa fornita dalle banche al pubblico dovrebbe essere coerente con quella utilizzata dall'alta direzione e dal consiglio di amministrazione per valutare e gestire i rischi. Nell'ambito del primo pilastro le banche impiegano specifici approcci o metodologie per misurare i diversi rischi cui sono esposte e per calcolare i relativi requisiti patrimoniali. Il Comitato ritiene che fornire al pubblico informazioni basate su questo schema di rilevazione comune rappresenti uno strumento efficace per informare il mercato circa l'esposizione ai rischi di una banca e permetta al tempo stesso di dare un quadro informativo coerente e comprensibile che rafforza la comparabilità.

C. Perseguimento di un'adeguata trasparenza informativa

811. Il Comitato è consapevole che ciascuna autorità di vigilanza dispone di differenti poteri per imporre requisiti di trasparenza informativa in capo alle banche. La disciplina di mercato può contribuire alla sicurezza e alla solidità del sistema bancario, obiettivo degli organi di vigilanza i quali richiedono alle banche di operare in maniera sana e prudente. Proprio per queste ragioni, le autorità di vigilanza potrebbero prescrivere alle banche di pubblicizzare le informazioni in esame. In alternativa, esse hanno il potere di richiedere alle banche di produrre tali informazioni nell'ambito delle segnalazioni di vigilanza. Alcune autorità potrebbero decidere di rendere pubbliche, in tutto o in parte, le informazioni prodotte con le segnalazioni di vigilanza. Esistono inoltre varie procedure mediante le quali gli organi di vigilanza potrebbero assicurare il rispetto dei requisiti di trasparenza informativa; tali procedure variano da paese a paese, e vanno dalla "moral suasion" operante attraverso il dialogo con le direzioni bancarie (e volta a modificarne i comportamenti) fino ai richiami e alle sanzioni amministrative. La natura delle misure specifiche adottate dipenderà dai poteri legali assegnati a ciascuna autorità di vigilanza e dalla gravità delle carenze riscontrate nell'informativa pubblica. Con ciò, tuttavia, non si vuole affermare che l'imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi debba costituire la risposta alle anzidette carenze, fatti salvi i casi indicati più avanti.

812. Oltre alle linee generali di intervento sopra richiamate, le presenti disposizioni prevedono anche la possibilità di ricorrere a provvedimenti specifici. Nei casi in cui l'informativa pubblica è una delle condizioni richieste dal primo pilastro per ottenere più basse ponderazioni per il rischio e/o applicare specifiche metodologie, è prevista una sanzione diretta (nella fattispecie, il divieto di applicare la ponderazione più bassa oppure la specifica metodologia).

D. Interazione con l'informativa richiesta dalla normativa contabile

813. Il Comitato riconosce la necessità che l'impianto informativo previsto dal terzo pilastro non debba confliggere con gli obblighi previsti dalla normativa contabile, che hanno finalità più ampie. Il Comitato si è impegnato attivamente per far sì che il più ristretto campo di applicazione del terzo pilastro, finalizzato alla trasparenza in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche, non sia in contrasto con i più ampi requisiti contabili. Il Comitato intende continuare a mantenere relazioni costanti e fattive con le autorità contabili, considerate le implicazioni che il loro incessante lavoro può avere sui requisiti di trasparenza contenuti nel terzo pilastro. Ove del caso, il Comitato valuterà in futuro la necessità di modificare il terzo pilastro alla luce della sua attività di controllo in quest'area e degli sviluppi del settore.

814. Le direzioni bancarie dovrebbero esercitare la propria discrezionalità per determinare i mezzi e le sedi più appropriati per la diffusione delle informazioni. Qualora queste ultime siano prodotte in ottemperanza della disciplina contabile o per soddisfare i criteri di ammissione alla quotazione stabiliti dalle autorità di regolamentazione mobiliare, le banche possono avvalersi di tali informazioni come adempimento delle aspettative del terzo pilastro. In questi casi, le banche dovrebbero spiegare le differenze rilevanti che intercorrono tra l'informativa fornita a fini contabili o per altri scopi e quella prevista a fini prudenziali. Tali spiegazioni non devono scendere fino al livello di una riconciliazione voce per voce.

815. Con riferimento alle informazioni che non sono obbligatorie in base a qualche regolamentazione, contabile o di altra natura, le direzioni possono decidere di fornire le informazioni di cui al terzo pilastro mediante altri strumenti (ad esempio, pubblicandole su siti web non riservati oppure attraverso la diffusione di segnalazioni trasmesse all'organo di vigilanza bancaria), nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle autorità di vigilanza nazionali. Nei limiti del possibile, tuttavia, le istituzioni sono incoraggiate a produrre in un'unica sede tutte le informazioni collegate. Inoltre, qualora vi siano informazioni che non sono fornite nell'ambito delle informative contabili, le banche dovrebbero indicare la sede in cui esse possono essere reperite.

816. Il fatto di riconoscere in tal modo le informative di natura contabile o altrimenti obbligatorie dovrebbe altresì concorrere a chiarire i requisiti per la convalida delle informazioni stesse. Ad esempio, quelle contenute nei bilanci sono di norma sottoposte a certificazione e le informative aggiuntive pubblicate in allegato ai bilanci devono essere coerenti con queste ultime. Inoltre, le informative supplementari (come la relazione sulla gestione) pubblicate per adempiere ad altre prescrizioni in materia di trasparenza (quali, ad esempio, i requisiti per l'ammissione alla quotazione di borsa previsti dalle autorità di regolamentazione mobiliare) sono generalmente oggetto di opportune verifiche (ad esempio, valutazioni degli organi di controllo interno, ecc.) volte a soddisfare le esigenze di convalida. Se le informazioni non sono pubblicate nell'ambito di un regime soggetto a certificazione, come nei casi di segnalazioni isolate o di pagine web, le direzioni dovrebbero assicurarsi che esse siano sottoposte ad appropriata verifica, in linea con il generale principio di trasparenza descritto più avanti. Di conseguenza, le informazioni contenute nel terzo pilastro possono non essere sottoposte a certificazione da parte di revisori esterni, salvo diversa indicazione delle autorità di regolamentazione contabile, mobiliare o di altro tipo.

E. Rilevanza

817. Per stabilire quali informazioni sia opportuno pubblicare, una banca dovrebbe attenersi al principio della rilevanza. Un'informazione è da considerarsi rilevante se la sua omissione o errata indicazione può modificare o influenzare i giudizi o le decisioni di coloro che su di essa si basano per assumere decisioni di carattere economico. È questa una definizione coerente con i principi contabili internazionali e con numerosi regimi contabili nazionali. Il Comitato riconosce la necessità di disporre di parametri qualitativi per stabilire se, alla luce di particolari circostanze, un utilizzatore di informazioni finanziarie considererebbe rilevante o meno un'informazione ("user test"). Il Comitato non intende fissare specifiche soglie di trasparenza, poiché sussistono difficoltà per la loro determinazione e rischi di possibili manipolazioni, e ritiene che lo "user test" costituisca un'utile prova per conseguire un adeguato livello di informativa.

F. Frequenza

818. Le informazioni previste dal terzo pilastro dovrebbero essere prodotte con cadenza semestrale, fatte salve le seguenti eccezioni. Le informazioni qualitative che offrono una sintesi generale di politiche, obiettivi, sistemi di segnalazione e definizioni in materia di gestione dei rischi di una banca possono essere pubblicate su base annuale. In considerazione della più elevata sensibilità al rischio delle presenti disposizioni, nonché della diffusa tendenza verso una maggiore periodicità delle segnalazioni prodotte nei mercati dei capitali, i grandi istituti attivi a livello internazionale e le altre banche principali (comprese le loro maggiori controllate bancarie) devono pubblicare con cadenza trimestrale i propri coefficienti patrimoniali di base ("tier 1 ratio") e totali ("total capital ratio"), unitamente agli elementi che li compongono¹¹⁵. Inoltre, le banche dovrebbero segnalare su base trimestrale le informazioni sulle esposizioni ai rischi o di altro tipo che siano suscettibili di rapidi cambiamenti. In ogni caso, le informazioni rilevanti andrebbero pubblicate non appena possibile e comunque non oltre la scadenza prevista dalle corrispondenti prescrizioni di legge a livello nazionale¹¹⁶.

G. Informazioni riservate e confidenziali

819. Si intendono riservate quelle informazioni – ad esempio, su prodotti o sistemi – che, qualora rese note alla concorrenza, rischiano di diminuire il valore dell'investimento di una banca in tali prodotti o sistemi e di indebolire così la sua posizione competitiva. Le informazioni sulle controparti sono spesso confidenziali, perché ricevute nell'ambito di un accordo contrattuale o di un rapporto di clientela. Tutto ciò influisce sul tipo di informazioni esternabili dalle banche con riferimento alla loro base clientelare e ai dettagli sulle politiche e procedure interne, ad esempio metodologie utilizzate, stime dei parametri, dati, ecc. Il Comitato ritiene che i requisiti di seguito descritti contemperino in modo appropriato l'esigenza di pubblicare informazioni significative con quella di protezione delle informazioni riservate e confidenziali. In casi eccezionali la diffusione di talune voci contemplate nel terzo pilastro potrebbe pregiudicare seriamente la posizione di una banca, poiché renderebbe note informazioni di tipo riservato o confidenziale. In tali situazioni la banca potrà evitare di pubblicare queste specifiche voci, sostituendole con informazioni di portata più generale attinenti alle voci in oggetto e rendendo noti nel contempo la decisione e i motivi per cui non sono state pubblicate quelle specifiche voci. Questa limitata esenzione, in ogni caso, non vuole porsi in conflitto con gli obblighi di trasparenza informativa previsti dalla normativa contabile.

II. Requisiti di trasparenza informativa¹¹⁷

820. Nelle sezioni che seguono si riportano in forma tabellare i requisiti di trasparenza informativa previsti dal terzo pilastro. Ulteriori definizioni e spiegazioni sono fornite nelle note a piè di pagina.

A. Principio generale di trasparenza informativa

821. Le banche dovrebbero dotarsi di formali strategie di trasparenza informativa approvate dal consiglio di amministrazione, nelle quali siano esplicitati l'approccio seguito dall'azienda per stabilire quali informazioni pubblicare e i controlli interni da operare lungo l'intero processo informativo. In aggiunta, le banche dovrebbero definire procedure di valutazione dell'adeguatezza delle proprie segnalazioni pubbliche, che includano anche la convalida e la frequenza di queste ultime.

¹¹⁵ Tali elementi comprendono il patrimonio di base, il patrimonio di vigilanza complessivo e i requisiti patrimoniali totali.

¹¹⁶ Per le banche di piccole dimensioni con stabili profili di rischio possono essere accettate segnalazioni con frequenza annuale. Una banca che pubblica informazioni unicamente con periodicità annuale deve rendere note le motivazioni per cui ritiene appropriata tale cadenza.

¹¹⁷ In questa sezione delle disposizioni sono evidenziate con un asterisco le informazioni per le quali la pubblicazione costituisce una condizione necessaria per l'utilizzo di particolari approcci o metodologie nel computo dei requisiti patrimoniali.

B. Ambito di applicazione

822. Il terzo pilastro si applica a livello consolidato relativamente ai gruppi bancari destinatari delle presenti disposizioni (così come indicato nella Parte 1 – Ambito di applicazione). La pubblicazione di informazioni relative alle singole banche facenti parte del gruppo non è di regola soggetta ai requisiti di trasparenza di seguito riportati. Fanno eccezione le informazioni sui coefficienti patrimoniali di base e totali, per le quali risulta invece appropriata un'analisi riferita alle singole banche più significative del gruppo, in quanto volta a riconoscere la necessità per queste banche di rispettare le presenti disposizioni, nonché accertare l'esistenza di eventuali limitazioni al trasferimento di fondi o di patrimonio all'interno del gruppo.

Tabella 1
Ambito di applicazione

Informazioni qualitative	a)	Denominazione della società capogruppo del gruppo al quale si applicano le presenti disposizioni
	b)	Illustrazione delle differenze esistenti fra gli ambiti di consolidamento a fini contabili e di vigilanza, con una breve descrizione delle società ¹¹⁸ appartenenti al gruppo che: a) sono consolidate interamente ¹¹⁹ ; b) sono consolidate proporzionalmente ¹²⁰ ; c) sono trattate secondo il metodo della deduzione dal patrimonio di vigilanza ¹²¹ ; d) sono caratterizzate da un'eccedenza patrimoniale; e) non sono né consolidate né portate in deduzione dal patrimonio di vigilanza (ad esempio, quando l'investimento è ponderato per il rischio)
	c)	Qualunque restrizione o altro importante impedimento al trasferimento di fondi oppure di patrimonio di vigilanza all'interno del gruppo
Informazioni quantitative	d)	Importo totale delle eccedenze patrimoniali ¹²² di pertinenza delle imprese assicurative controllate (siano esse assoggettate al metodo della deduzione dal patrimonio di vigilanza o a un metodo alternativo ¹²³) incluse nel patrimonio di vigilanza del gruppo
	e)	Importo totale delle deficienze patrimoniali ¹²⁴ relative a tutte le imprese controllate non incluse nel consolidamento dei conti (ossia, che sono sottoposte al metodo della deduzione dal patrimonio di vigilanza), nonché le denominazioni di tali imprese

¹¹⁸ Società = imprese di investimento mobiliare, assicurative, bancarie e altre imprese finanziarie controllate, imprese commerciali controllate, partecipazioni di minoranza significative in imprese assicurative, bancarie, finanziarie e commerciali.

¹¹⁹ Seguendo l'elenco delle imprese controllate significative incluse nel consolidamento, ad esempio IAS 27.

¹²⁰ Seguendo l'elenco delle imprese controllate congiuntamente incluse nel consolidamento, ad esempio IAS 31.

¹²¹ Può essere fornita come estensione dell'elenco delle imprese controllate significative incluse nel consolidamento (soltanto se le imprese sono rilevanti per la banca che consolida), ad esempio IAS 27 e 32.

¹²² L'eccedenza patrimoniale di pertinenza di società controllate non consolidate sottoposte a vigilanza corrisponde alla differenza tra l'importo dell'investimento in tali società e i loro requisiti patrimoniali di vigilanza.

¹²³ Cfr. paragrafi 30 e 33.

¹²⁴ Una deficienza patrimoniale si manifesta quando il pertinente patrimonio di vigilanza è minore dei connessi requisiti patrimoniali. Le deficienze eventualmente dedotte a livello di gruppo in aggiunta all'investimento in tali controllate non devono essere incluse nella deficienza patrimoniale totale.

	f)	Importo totale (ad esempio, valore contabile corrente) di tutte le partecipazioni del gruppo in società assicurative che sono ponderate per il rischio ¹²⁵ anziché dedotte dal patrimonio di vigilanza o assoggettate a un metodo alternativo a livello di gruppo ¹²⁶ , nonché denominazione, paese di residenza o iscrizione al registro delle imprese, quota di partecipazione e, se diversa, quota dei diritti di voto in tali società. Andrà inoltre indicato l'impatto quantitativo sul patrimonio di vigilanza prodotto dall'utilizzo di questo metodo in alternativa a quello della deduzione o di altro metodo applicato a livello di gruppo
--	----	--

C. Patrimonio di vigilanza

Tabella 2

Composizione del patrimonio di vigilanza

Informazioni qualitative	a)	Informazioni sintetiche su termini e condizioni contrattuali relativi alle principali caratteristiche di tutti gli strumenti di capitale, specialmente nel caso di strumenti innovativi di capitale, complessi o ibridi
Informazioni quantitative	b)	<p>Ammontare del patrimonio di vigilanza di classe 1 ("tier 1" o di base), con indicazione separata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • capitale versato • riserve • patrimonio di pertinenza di terzi • strumenti innovativi di capitale¹²⁷ • altri strumenti di capitale • eccedenze patrimoniali relative a società assicurative¹²⁸ • differenze derivanti dal calcolo prudenziale dedotte dal patrimonio di base¹²⁹ • altri importi dedotti dal patrimonio di base, compresi avviamento e investimenti
	c)	Ammontare totale del patrimonio di vigilanza di classe 2 ("tier 2" o supplementare) e di classe 3 ("tier 3")
	d)	Altre deduzioni dal patrimonio di vigilanza ¹³⁰
	e)	Patrimonio di vigilanza complessivo

¹²⁵ Cfr. paragrafo 31.

¹²⁶ Cfr. paragrafo 30.

¹²⁷ Gli strumenti innovativi sono stati trattati nel comunicato stampa del Comitato *Strumenti ammessi a far parte del patrimonio di base* (27 ottobre 1998).

¹²⁸ Cfr. paragrafo 33.

¹²⁹ Pari al 50% della differenza (nel caso in cui le perdite attese computate in base al metodo IRB superino gli accantonamenti totali) da dedurre dal patrimonio di base.

¹³⁰ Compreso il 50% della differenza (nel caso in cui le perdite attese computate in base al metodo IRB superino gli accantonamenti totali) da dedurre dal patrimonio supplementare.

Tabella 3

Adeguatezza patrimoniale

Informazioni qualitative	a)	Descrizione sintetica dell'approccio che una banca adotta per valutare l'adeguatezza del proprio patrimonio a sostegno delle attività correnti e prospettiche
Informazioni quantitative	b)	<p>Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • portafogli assoggettati al metodo standardizzato o al metodo standardizzato semplificato, requisiti da segnalare separatamente per ciascun portafoglio • portafogli assoggettati ai metodi IRB, requisiti da segnalare separatamente per ciascun portafoglio sottoposto all'IRB di base e per ciascun portafoglio sottoposto all'IRB avanzato: <ul style="list-style-type: none"> • imprese (compresi gli SL non sottoposti a criteri prudenziali di classificazione), soggetti sovrani e banche • mutui ipotecari su immobili residenziali • esposizioni rotative al dettaglio qualificate¹³¹ • altri crediti al dettaglio • esposizioni connesse con cartolarizzazioni
	c)	<p>Requisiti patrimoniali a fronte delle esposizioni in titoli di capitale sottoposte al metodo IRB:</p> <ul style="list-style-type: none"> • portafoglio titoli di capitale sottoposto agli approcci basati sul mercato: <ul style="list-style-type: none"> • portafoglio titoli di capitale assoggettato al metodo semplificato di ponderazione per il rischio • titoli di capitale classificati nel "banking book" sottoposti al metodo basato sui modelli interni (per le banche che applicano questo metodo alle esposizioni in titoli di capitale allocate nel "banking book") • portafoglio titoli di capitale assoggettato al metodo PD/LGD
	d)	<p>Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato¹³²:</p> <ul style="list-style-type: none"> • metodo standardizzato • metodo basato sui modelli interni – "trading book"
	e)	<p>Requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • metodo base • metodo standardizzato • metodo avanzato (AMA)
	f)	<p>Coefficienti patrimoniali totale e di base¹³³:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riferiti al gruppo • riferiti alle controllate bancarie significative (su base individuale o subconsolidata, a seconda di come sono applicate le presenti disposizioni)

¹³¹ Le banche devono distinguere i singoli portafogli al dettaglio (diversi dai mutui ipotecari) inclusi nel computo dei requisiti patrimoniali relativi al primo pilastro (ossia, esposizioni rotative al dettaglio qualificate e altre esposizioni al dettaglio), eccetto quando tali portafogli abbiano dimensioni trascurabili (in relazione al complesso delle esposizioni creditizie) e il profilo di rischio di ciascun portafoglio sia sufficientemente simile, tanto da rendere un'informativa separata di scarsa utilità per la comprensione da parte dell'utilizzatore del profilo di rischio dell'attività al dettaglio della banca.

¹³² I requisiti patrimoniali devono essere segnalati soltanto con riferimento ai metodi utilizzati.

¹³³ Compresa la quota di strumenti innovativi di capitale computati.

D. Esposizioni e valutazione dei rischi

823. I rischi cui sono esposte le banche e le tecniche da esse utilizzate per individuare, misurare, accertare e controllare i rischi stessi costituiscono per gli operatori di mercato importanti fattori in base ai quali valutare un'istituzione. In questa sezione sono considerati diversi rischi bancari fondamentali: il rischio di credito, i rischi di mercato, i rischi di tasso di interesse e su titoli di capitale relativi al "banking book" e il rischio operativo. Sono altresì trattate le informazioni relative agli strumenti di CRM e alle cartolarizzazioni, che alterano entrambi il profilo di rischio di un intermediario. Ove del caso, sono previste informazioni separate per le banche che utilizzano metodi diversi nella determinazione dei requisiti patrimoniali.

1. Informazioni qualitative – Requisito generale di trasparenza

824. Con riferimento a ciascuna area di rischio (ad esempio, rischio di credito, di mercato, operativo, di tasso di interesse e su titoli di capitale relativi al "banking book"), le banche devono descrivere gli obiettivi e le politiche perseguite nella loro gestione, ivi compresi:

- strategie e processi;
- struttura e organizzazione della pertinente funzione di gestione del rischio;
- ambito di applicazione e natura dei sistemi di segnalazione e/o misurazione del rischio;
- politiche di copertura e/o attenuazione del rischio, strategie e processi per controllare l'efficacia di tali politiche su base continuativa.

2. Rischio di credito

825. Le informazioni di carattere generale sul rischio di credito forniscono agli operatori di mercato una serie di dati sull'esposizione creditizia complessiva e non devono necessariamente basarsi su informazioni predisposte a fini prudenziali. Le informazioni sui metodi di misurazione dei requisiti patrimoniali forniscono notizie sulla specifica natura delle esposizioni, sugli strumenti utilizzati per la misurazione dei requisiti e sui dati in base ai quali giudicare l'affidabilità delle informazioni pubblicate.

Tabella 4¹³⁴

Rischio di credito: informazioni generali riguardanti tutte le banche

Informazioni qualitative	a)	Il requisito generale di trasparenza relativo alle informazioni qualitative (paragrafo 824) applicato al rischio di credito, ivi comprese: <ul style="list-style-type: none">• definizioni di crediti scaduti e deteriorati (utilizzate a fini contabili)• descrizione dei metodi seguiti per le rettifiche di valore specifiche e generiche e dei metodi statistici• descrizione della politica adottata per la gestione del rischio di credito• per le banche che hanno adottato solo in parte il metodo IRB di base o quello avanzato, una descrizione della natura delle esposizioni all'interno di ciascun portafoglio che siano sottoposte 1) al metodo standardizzato, 2) al metodo IRB di base, 3) al metodo IRB avanzato, nonché dei piani e dei tempi previsti dalla direzione per completare il passaggio delle esposizioni al metodo applicabile
---------------------------------	----	---

¹³⁴ La tabella 4 non ricomprende le esposizioni in titoli di capitale.

Informazioni quantitative	b)	Esposizioni creditizie lorde totali ¹³⁵ nonché quelle medie ¹³⁶ relative al periodo di riferimento ¹³⁷ , distinte per principali tipologie di esposizioni creditizie ¹³⁸
	c)	Distribuzione territoriale ¹³⁹ delle esposizioni per aree geografiche significative e per principali tipologie di esposizioni creditizie
	d)	Distribuzione delle esposizioni per settori economici o per tipologie di controparti, disaggregate per principali tipologie di esposizioni creditizie
	e)	Distribuzione per vita residua contrattuale dell'intero portafoglio ¹⁴⁰ , disaggregato per tipologie principali di esposizioni creditizie
	f)	Ripartizione per i principali settori economici o tipologie di controparti: <ul style="list-style-type: none"> • ammontare dei crediti deteriorati e, se disponibili, dei crediti scaduti, indicati separatamente¹⁴¹ • rettifiche di valore totali specifiche e generiche • rettifiche di valore specifiche e cancellazioni effettuate nel periodo di riferimento
	g)	Ammontare dei crediti deteriorati e, se disponibili, dei crediti scaduti, indicati separatamente e disaggregati per aree geografiche significative, compresi, ove possibile, gli importi delle rettifiche di valore totali specifiche e generiche relativi a ciascuna area geografica ¹⁴²
	h)	Dinamica delle rettifiche di valore complessive a fronte di crediti deteriorati ¹⁴³
	i)	Per ciascun portafoglio, ammontare delle esposizioni (per le banche che impiegano il metodo IRB, esposizioni per cassa più EAD relativi alle esposizioni fuori bilancio) assoggettate 1) al metodo standardizzato, 2) al metodo IRB di base, 3) al metodo IRB avanzato

¹³⁵ Ossia, al netto delle compensazioni contabili effettuate ai sensi della vigente normativa e senza tener conto degli effetti delle tecniche di CRM, quali garanzie reali e accordi di compensazione.

¹³⁶ Nel caso in cui i dati di fine periodo siano rappresentativi delle esposizioni al rischio della banca durante il periodo di riferimento, l'esposizione lorda media può non essere fornita.

¹³⁷ Qualora le informazioni sugli importi medi siano fornite ai sensi di prescrizioni contabili o di altre norme che specificano la metodologia di calcolo da utilizzare, dovrà essere seguita tale metodologia. In caso contrario, le esposizioni medie dovranno essere calcolate utilizzando l'intervallo più frequente che l'intermediario utilizza a fini gestionali, prudenziali o di altro tipo, a condizione che le medie risultanti siano rappresentative dell'operatività della banca. La base impiegata per il calcolo delle medie deve essere specificata soltanto se diversa da quella giornaliera.

¹³⁸ Questo dettaglio potrebbe coincidere con quello applicato in osservanza di regole contabili e prevedere, ad esempio, le seguenti principali tipologie: a) crediti, impegni e altre esposizioni fuori bilancio diverse dagli strumenti derivati, b) titoli di debito, c) strumenti derivati OTC.

¹³⁹ Le aree geografiche possono essere costituite da singoli paesi, gruppi di paesi o regioni all'interno di paesi. Le banche possono scegliere di definire le aree geografiche in base al modo in cui il loro portafoglio è gestito geograficamente. Devono essere specificati i criteri di attribuzione dei crediti alle varie aree geografiche.

¹⁴⁰ Questa informazione potrebbe essere già contemplata dalla disciplina contabile, nel qual caso si possono utilizzare gli stessi raggruppamenti per scadenza da essa previsti.

¹⁴¹ Le banche sono incoraggiate a fornire anche un'analisi dei crediti scaduti per anzianità dello scaduto.

¹⁴² La quota delle rettifiche di valore generiche non allocata a una specifica area geografica deve essere indicata separatamente.

¹⁴³ La dinamica deve essere fornita separatamente per le rettifiche di valore specifiche e generiche. L'informazione comprende: la descrizione del tipo di rettifica di valore; il saldo iniziale delle rettifiche di valore totali; le cancellazioni effettuate nel periodo a valere sulle rettifiche di valore; le rettifiche (o riprese) di valore effettuate a fronte delle perdite presunte su crediti stimate durante il periodo; ogni altro aggiustamento (ad esempio, per oscillazioni dei tassi di cambio, fusioni, acquisizioni e dismissioni di controllate), compresi i trasferimenti fra tipi di rettifiche di valore; il saldo finale delle rettifiche di valore totali. Le cancellazioni e le riprese di valore registrate direttamente nel conto economico devono essere evidenziate separatamente.

Tabella 5

Rischio di credito: informazioni relative ai portafogli assoggettati al metodo standardizzato e alle ponderazioni per il rischio regolamentari previste dai metodi IRB¹⁴⁴

Informazioni qualitative	a)	<p>Per i portafogli sottoposti al metodo standardizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • denominazioni delle ECAI ed ECA utilizzate, nonché le motivazioni di eventuali cambiamenti* • tipologie di esposizioni per le quali è utilizzata ciascuna agenzia • descrizione dei processi impiegati per applicare i rating su emissioni pubbliche ad attività comparabili del "banking book" • allineamento con le previste classi di rischio¹⁴⁵ della scala alfanumerica di pertinenza di ogni agenzia utilizzata
Informazioni quantitative	b)	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alle esposizioni assoggettate al metodo standardizzato, calcolate al netto degli effetti prodotti dall'attenuazione del rischio, ammontare delle posizioni in essere (con o senza rating) per ogni classe di rischio, nonché importo delle esposizioni dedotte • Con riferimento alle esposizioni che nei metodi IRB sono sottoposte alle ponderazioni per il rischio regolamentari (HVCRE, SL soggetti a criteri di classificazione di vigilanza ed esposizioni in titoli di capitale assoggettate al metodo semplificato di ponderazione per il rischio), importo aggregato delle posizioni in essere per ciascuna classe di rischio

Rischio di credito: informazioni relative ai portafogli assoggettati ai metodi IRB

826. Un elemento importante delle presenti disposizioni è l'introduzione di metodi IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito. Per determinare tali requisiti le banche disporranno di vari gradi di discrezionalità nell'utilizzo di input interni. In questa sottosezione il metodo IRB è impiegato come base per una serie di informazioni destinate a fornire agli operatori di mercato dati sulla qualità degli attivi. Oltre a ciò, queste informazioni sono importanti per consentire agli operatori di valutare, date le esposizioni, il patrimonio regolamentare che ne risulta. Le categorie di informazioni quantitative sono di due tipi: quelle focalizzate su un'analisi delle esposizioni al rischio e delle relative valutazioni (ossia, gli input) e quelle incentrate sui risultati effettivi (come base per un'indicazione della probabile affidabilità delle informazioni pubblicate). Queste sono integrate da un insieme di informazioni di tipo qualitativo che forniscono ragguagli di massima circa le ipotesi sottostanti l'approccio IRB, l'utilizzo della metodologia IRB nell'ambito dei sistemi di gestione del rischio e gli strumenti per validare i risultati del metodo IRB. I requisiti di trasparenza intendono consentire agli operatori di mercato di valutare l'esposizione al rischio di credito delle banche che adottano il metodo IRB, nonché il grado complessivo di applicazione e di idoneità di tale metodo, senza dover diffondere informazioni riservate o duplicare il ruolo delle autorità di vigilanza nel validare i dettagli del metodo IRB adottato.

¹⁴⁴ È prevista un'eccezione *de minimis* nel caso in cui i rating siano impiegati per meno dell'1% del portafoglio crediti complessivo.

¹⁴⁵ Non è necessario fornire queste informazioni se la banca applica gli allineamenti predefiniti pubblicati dal competente organo di vigilanza.

Tabella 6

Rischio di credito: informazioni relative ai portafogli assoggettati ai metodi IRB

Informazioni qualitative*	a)	Autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza all'uso del metodo/ all'applicazione del processo di transizione
	b)	<p>Illustrazione e analisi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • struttura dei sistemi di rating interni e relazione tra rating interni ed esterni • uso di stime interne diverse da quelle impiegate nel metodo IRB • processi per la gestione e il riconoscimento degli strumenti di CRM • meccanismi di controllo e di revisione dei sistemi di rating, ivi inclusa la descrizione dei profili di indipendenza e responsabilità
	c)	<p>Descrizione del funzionamento dei rating interni, separatamente per i seguenti cinque portafogli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esposizioni verso imprese (inclusi PMI, SL e crediti commerciali acquistati), soggetti sovrani e banche • esposizioni in titoli di capitale¹⁴⁶ • mutui ipotecari su immobili residenziali • crediti rotativi al dettaglio qualificati¹⁴⁷ • altri crediti al dettaglio <p>Per ciascun portafoglio, la descrizione dovrebbe includere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le tipologie di esposizioni ricomprese nel portafoglio • definizioni, metodi e dati utilizzati per la stima e la convalida di PD e – per i portafogli assoggettati al metodo IRB avanzato – LGD e/o EAD, incluse le ipotesi impiegate nella determinazione di queste variabili¹⁴⁸ • descrizione degli scostamenti, se significativi, dalla definizione di riferimento di inadempienza previsti dal paragrafo 456 e dalla nota 84; occorre anche indicare per ciascun portafoglio le classi di esposizioni interessate da tali scostamenti¹⁴⁹

¹⁴⁶ I titoli di capitale devono essere segnalati in questo ambito come portafoglio separato unicamente nel caso in cui la banca utilizzi l'approccio PD/LGD per i titoli di capitale detenuti nel "banking book".

¹⁴⁷ Per entrambe le tipologie di informazioni – qualitative e quantitative – che seguono, le banche devono distinguere tra esposizioni rotative al dettaglio qualificate e altre esposizioni al dettaglio, eccetto quando tali portafogli abbiano dimensioni trascurabili (in relazione al complesso delle esposizioni creditizie) e il profilo di rischio di ciascun portafoglio sia sufficientemente simile, tanto da rendere un'informativa separata di scarsa utilità per la comprensione da parte dell'utilizzatore del profilo di rischio dell'attività al dettaglio della banca.

¹⁴⁸ Questa informazione non presuppone una descrizione dettagliata dell'intero modello, ma deve fornire al lettore un'ampia panoramica sull'approccio utilizzato, descrivendo le definizioni delle variabili e i metodi impiegati per la stima e la convalida dei valori delle variabili presentati nelle informazioni quantitative sul rischio riportate più avanti. Ciò va effettuato con riferimento a ciascuno dei summenzionati cinque portafogli. Le banche devono evidenziare ogni differenza significativa del metodo di stima di queste variabili all'interno di ciascun portafoglio.

¹⁴⁹ Ciò per fornire al lettore il contesto in cui si inquadrano le informazioni quantitative di seguito indicate. Le banche sono tenute a descrivere unicamente le aree principali in cui sono stati rilevati significativi scostamenti dalla definizione di riferimento di inadempienza, tali da influire sulla capacità del lettore di raffrontare e comprendere le informazioni sulle esposizioni per livelli di PD.

Informazioni quantitative: valutazione del rischio*	d)	<p>Per ciascun portafoglio (come sopra definito), ad eccezione di quello al dettaglio, occorre presentare le seguenti informazioni, per un numero di livelli di PD (incluso quello di inadempienza) sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito¹⁵⁰:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esposizioni totali (per quelle verso imprese, soggetti sovrani e banche: esposizioni per cassa ed EAD per le esposizioni fuori bilancio¹⁵¹; per le esposizioni in titoli di capitale, importi in essere) • per le banche che adottano il metodo IRB avanzato, LGD media ponderata per le esposizioni (in percentuale) • fattori medi di ponderazione per il rischio ponderati per le esposizioni <p>Per le banche che applicano il metodo IRB avanzato, ammontare dei margini non utilizzati e relativa EAD media ponderata per le esposizioni, con riferimento a ciascun portafoglio¹⁵²</p> <p>Per ciascun portafoglio al dettaglio (come sopra definito), alternativamente¹⁵³:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informazioni a livello di pool come quelle sopra richiamate (cioè le stesse previste per i portafogli diversi da quelli al dettaglio), oppure • analisi delle esposizioni a livello di pool (esposizioni per cassa ed EAD sugli impegni) con un numero di livelli di EL sufficienti a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito
Informazioni quantitative: risultati storici*	e)	Perdite effettive (ad esempio, cancellazioni e svalutazioni specifiche) registrate nell'esercizio precedente con riferimento a ciascun portafoglio (come sopra definito) e come esse differiscono rispetto agli anni precedenti. Analisi dei fattori che hanno avuto un impatto sulle perdite effettive dell'esercizio precedente (ad esempio, se la banca ha registrato tassi di inadempienza più alti della media, oppure LGD ed EAD superiori alla media)

¹⁵⁰ Le informazioni su PD, LGD ed EAD che seguono devono riflettere gli effetti di garanzie reali, accordi di compensazione e garanzie personali/derivati su crediti, laddove riconosciuti nella Parte 2 delle presenti disposizioni. Le informazioni per ciascun livello di PD devono comprendere le esposizioni medie ponderate per le PD. Qualora le banche a fini informativi aggregino i vari livelli di PD, l'aggregazione deve condurre a una ripartizione rappresentativa della distribuzione dei livelli di PD usata nel metodo IRB.

¹⁵¹ Per queste finalità informative, le esposizioni per cassa e le EAD sulle esposizioni fuori bilancio possono essere presentate in modo combinato.

¹⁵² Le banche dovranno fornire una sola stima di EAD per ciascun portafoglio. Tuttavia, ove lo ritengano utile, al fine di attribuire maggiore significatività alla valutazione del rischio esse possono anche segnalare stime di EAD riferite a più categorie di EAD, sulla base delle esposizioni fuori bilancio alle quali esse si riferiscono.

¹⁵³ È auspicabile che le banche seguano, di norma, gli obblighi informativi stabiliti per i portafogli diversi da quello al dettaglio. Tuttavia, esse possono scegliere di adottare i livelli di EL come base per la segnalazione qualora ritengano che ciò possa fornire al lettore una significativa differenziazione del rischio di credito. Se le banche aggregano i livelli interni (di PD/LGD o di EL) a fini di trasparenza, l'aggregazione deve condurre a una ripartizione rappresentativa della distribuzione di tali livelli usata nel metodo IRB.

	f)	Stime della banca rapportate ai risultati effettivi con riferimento a un periodo più lungo ¹⁵⁴ . Come minimo, ciò deve includere informazioni sulle stime di perdita rapportate alle perdite effettive in ciascun portafoglio (come sopra definito), lungo un periodo temporale sufficiente a consentire una valutazione significativa della performance dei processi di rating interni per ciascun portafoglio ¹⁵⁵ . Ove del caso, le banche devono disaggregare ulteriormente tali dati per fornire un'analisi di PD e – per quelle che adottano il metodo IRB avanzato – dei risultati di LGD ed EAD a fronte delle stime fornite nelle summenzionate segnalazioni quantitative della valutazione del rischio ¹⁵⁶
--	----	---

Tabella 7

Attenuazione del rischio di credito: informazioni relative ai metodi standardizzato e IRB^{157, 158}

Informazioni qualitative*	a)	<p>Il requisito generale di trasparenza relativo alle informazioni qualitative (paragrafo 824) applicato alla CRM, ivi comprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • politiche e processi in materia di accordi di compensazione, in bilancio e fuori bilancio, e indicazione di quanto la banca ricorra a tali accordi • politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali • descrizione delle principali tipologie di garanzie reali accettate dalla banca • principali tipologie di garanti/controparti in operazioni su derivati creditizi e loro merito di credito • informazioni sulla concentrazione del rischio (di mercato o di credito) all'interno degli strumenti di CRM adottati
----------------------------------	----	--

¹⁵⁴ Tali informazioni costituiscono un modo per fornire al lettore ulteriori ragguagli circa l'affidabilità nel lungo periodo dei dati contenuti nella parte "Informazioni quantitative: valutazione del rischio". Esse saranno considerate requisiti a partire dalla fine del 2009; nel frattempo, si incoraggia una loro adozione anticipata. L'entrata in vigore dilazionata è volta a dare alle banche tempo sufficiente per costruire serie di dati più lunghe, le quali renderanno significativi questi dati.

¹⁵⁵ Il Comitato non intende stabilire indicazioni rigide circa il periodo da utilizzare per questa valutazione. Ci si potrebbe attendere che le banche, al momento dell'attuazione, forniscano queste informazioni sulla base di una serie di dati più estesa possibile; ad esempio, se le banche dispongono di dati decennali, possono decidere di segnalare i tassi medi di inadempienza per ogni livello di PD con riferimento a quel periodo di dieci anni. Non è necessario pubblicare gli importi annuali.

¹⁵⁶ Le banche dovrebbero comunicare questa ulteriore disaggregazione qualora essa permetta agli utilizzatori di valutare meglio l'affidabilità dei dati contenuti nella parte "Informazioni quantitative: valutazione del rischio". In particolare, le banche devono rendere disponibili queste informazioni qualora nel lungo periodo si manifestino significative differenze tra le stime di PD, LGD o EAD elaborate dalle banche e i risultati effettivi. Le banche devono altresì fornire le motivazioni di tali divergenze.

¹⁵⁷ Come minimo, le banche devono fornire le informazioni che seguono relativamente alla CRM riconosciuta ai fini della riduzione dei requisiti patrimoniali ai sensi delle presenti disposizioni. Se significativo, le banche sono incoraggiate a produrre ulteriori informazioni sugli strumenti di CRM che non siano stati riconosciuti ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali.

¹⁵⁸ I derivati su crediti che sono trattati, per le finalità delle presenti disposizioni, come elementi di strutture di cartolarizzazioni sintetiche vanno esclusi dalle informazioni sugli strumenti di CRM e inclusi in quelle relative alle cartolarizzazioni.

Informazioni quantitative*	b)	Per ciascun portafoglio esposto al rischio di credito segnalato separatamente nell'ambito del metodo standardizzato e/o del metodo IRB di base, esposizione totale (al netto, ove applicabile, dell'effetto degli accordi di compensazione in bilancio o fuori bilancio) coperta da: <ul style="list-style-type: none"> • garanzie reali finanziarie idonee • altre garanzie reali idonee nell'ambito del metodo IRB dopo l'applicazione degli scarti ¹⁵⁹
	c)	Per ciascun portafoglio segnalato separatamente nell'ambito del metodo standardizzato e/o del metodo IRB, esposizione totale (al netto, ove applicabile, degli accordi di compensazione in bilancio o fuori bilancio) coperta da garanzie personali/derivati su crediti

Tabella 8

Cartolarizzazioni: informazioni relative ai metodi standardizzato e IRB

Informazioni qualitative*	a)	Il requisito generale di trasparenza relativo alle informazioni qualitative (paragrafo 824) applicato alle cartolarizzazioni di attività (comprese le cartolarizzazioni sintetiche), inclusa una descrizione di: <ul style="list-style-type: none"> • obiettivi della banca in relazione all'operatività in cartolarizzazioni, compresa la misura in cui tali operazioni trasferiscono dalla banca ad altri soggetti il rischio di credito collegato alle esposizioni oggetto di cartolarizzazione • ruoli svolti dalla banca nel processo di cartolarizzazione¹⁶⁰ e, per ciascun ruolo, indicazione del livello di coinvolgimento della banca • metodi per il calcolo dei requisiti patrimoniali (ad esempio, RBA, IAA e SF) adottati dalla banca con riferimento alle esposizioni connesse con le cartolarizzazioni
	b)	Sintesi delle politiche contabili seguite dalla banca con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione, specificando: <ul style="list-style-type: none"> • se le transazioni sono trattate come cessioni o finanziamenti • il riconoscimento di ricavi da cessione • le ipotesi di base per la valutazione delle esposizioni mantenute, compresi eventuali cambiamenti significativi rispetto al precedente periodo di rilevazione e loro impatto • il trattamento delle operazioni di cartolarizzazione sintetiche, se ciò non è già contemplato da altre norme contabili (ad esempio, quelle relative agli strumenti derivati)
	c)	Denominazioni delle ECAI utilizzate per le operazioni di cartolarizzazione e tipologie di esposizioni oggetto di cartolarizzazione per le quali ciascuna agenzia è usata

¹⁵⁹ Nel caso di adozione del metodo integrale, l'esposizione totale coperta da garanzie reali al netto degli scarti deve essere ulteriormente ridotta, se del caso, allo scopo di eliminare gli eventuali aggiustamenti positivi applicati all'esposizione secondo quanto previsto nella Parte 2 delle presenti disposizioni.

¹⁶⁰ Ad esempio; "originator", investitore, "servicer", fornitore di supporto al credito, sponsor di ABCP, fornitore di liquidità, controparte swap.

Informazioni quantitative*	d)	Esposizioni totali in essere oggetto di cartolarizzazione da parte della banca e assoggettate alle disposizioni in materia di cartolarizzazioni (suddivise fra tradizionali e sintetiche), per tipologia di esposizione ^{161, 162, 163}
	e)	Per le esposizioni cartolarizzate dalla banca e assoggettate alle disposizioni in materia di cartolarizzazioni: <ul style="list-style-type: none"> • ammontare delle attività cartolarizzate deteriorate/scadute • perdite rilevate dalla banca nel periodo corrente¹⁶⁴ ripartiti per tipologia di esposizioni
	f)	Ammontare totale delle esposizioni derivanti da cartolarizzazioni proprie o di terzi ¹⁶⁵ , ripartito per tipologia di esposizioni
	g)	Ammontare totale delle esposizioni derivanti da cartolarizzazioni proprie o di terzi e relativi requisiti patrimoniali IRB, ripartito in funzione di un numero significativo di fasce di fattori di ponderazione per il rischio. Le esposizioni che sono state interamente dedotte dal patrimonio di base, gli I/O di supporto al credito dedotti dal patrimonio di vigilanza totale e le altre esposizioni dedotte dal patrimonio di vigilanza totale devono essere indicati separatamente, per tipologia di attività sottostanti
	h)	Per le cartolarizzazioni soggette al trattamento previsto per l'ammortamento anticipato, occorre indicare le seguenti voci ripartite per tipologia di attività sottostanti: <ul style="list-style-type: none"> • esposizioni aggregate utilizzate di pertinenza del cedente e degli investitori • requisiti patrimoniali IRB aggregati a carico della banca a fronte delle quote da essa mantenute (ossia, quelle del venditore) dei margini utilizzati e delle linee di credito non utilizzate • requisiti patrimoniali IRB aggregati a carico della banca a fronte delle quote di pertinenza degli investitori dei margini utilizzati e delle linee di credito non utilizzate
	i)	Le banche che utilizzano il metodo standardizzato sono parimenti tenute a fornire le informazioni di cui ai punti g) e h), ma utilizzando i requisiti patrimoniali previsti da tale metodo
	j)	Sintesi dell'operatività in cartolarizzazioni svolta nell'anno corrente, compreso l'ammontare delle esposizioni cartolarizzate (per tipologia), nonché dei ricavi o perdite da cessione registrati, per tipologie di attività

¹⁶¹ Ad esempio, carte di credito, prestiti per l'acquisto di immobili o autoveicoli, ecc.

¹⁶² Le operazioni di cartolarizzazione nelle quali la banca "originator" non mantiene alcuna esposizione derivante dalle cartolarizzazioni stesse vanno rilevate unicamente nell'anno di realizzazione e devono essere indicate separatamente.

¹⁶³ Se rilevante, le banche sono incoraggiate a distinguere le esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione in cui esse svolgono unicamente la funzione di sponsor dalle esposizioni connesse con tutte le altre operazioni di cartolarizzazione che sono assoggettate alle disposizioni in materia.

¹⁶⁴ Per esempio, cancellazioni/rettifiche (se le attività restano nel bilancio della banca) o cancellazioni di I/O e di altri interessi residuali.

¹⁶⁵ Tra le esposizioni derivanti da cartolarizzazioni – come rilevato nella Parte 2, Sezione IV – figurano, inter alia, titoli, linee di liquidità, altri impegni e supporti di credito quali I/O, depositi di contanti in garanzia e altre attività subordinate.

3. *Rischi di mercato*

Tabella 9

Rischi di mercato: informazioni per le banche che utilizzano il metodo standardizzato¹⁶⁶

Informazioni qualitative	a)	Il requisito generale di trasparenza relativo alle informazioni qualitative (paragrafo 824) applicato ai rischi di mercato, includendo i portafogli assoggettati al metodo standardizzato
Informazioni quantitative	b)	Requisiti patrimoniali per: <ul style="list-style-type: none">• rischio di tasso di interesse• rischio di posizione dei titoli di capitale• rischio di cambio• rischio sulle posizioni in merci

Tabella 10

Rischi di mercato: informazioni per le banche che utilizzano il metodo dei modelli interni (IMA) relativo al portafoglio di negoziazione

Informazioni qualitative	a)	Il requisito generale di trasparenza relativo alle informazioni qualitative (paragrafo 824) applicato ai rischi di mercato, ivi compresi i portafogli sottoposti all'IMA
	b)	Per ciascun portafoglio sottoposto all'IMA: <ul style="list-style-type: none">• caratteristiche dei modelli utilizzati• descrizione delle prove di stress applicate al portafoglio• descrizione dell'approccio usato per effettuare test retrospettivi e/o validare l'accuratezza e la coerenza dei modelli interni e dei processi di modellizzazione
	c)	Ambito dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità di vigilanza
Informazioni quantitative	d)	Per i portafogli di negoziazione sottoposti all'IMA: <ul style="list-style-type: none">• "value-at-risk" (VaR) massimo, medio e minimo nel corso del periodo di rilevazione e VaR di fine periodo• raffronto delle stime del VaR con le plus/minusvalenze effettive registrate dalla banca e analisi delle principali anomalie nei risultati dei test retrospettivi

¹⁶⁶ Con il termine "metodo standardizzato" ci si intende qui riferire al "metodo di misurazione standard" così come definito nell'*Emendamento dell'Accordo per incorporarvi i rischi di mercato*.

4. *Rischio operativo*

Tabella 11

Rischio operativo

Informazioni qualitative	a)	Oltre al requisito generale di trasparenza relativo alle informazioni qualitative (paragrafo 824), descrizione del/i metodo/i che la banca adotta per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo
	b)	Descrizione dell'AMA, qualora utilizzato dalla banca, inclusa una descrizione dei fattori interni ed esterni di rilievo presi in considerazione dall'approccio di misurazione adottato dalla banca. In caso di utilizzo parziale, ambito di applicazione e grado di copertura dei diversi metodi di misurazione adottati
	c)*	Per le banche che utilizzano l'AMA, descrizione circa l'uso di assicurazioni ai fini dell'attenuazione del rischio operativo

5. *Esposizioni in titoli di capitale*

Tabella 12

Esposizioni in titoli di capitale: informazioni sulle posizioni classificate nel "banking book"

Informazioni qualitative	a)	Il requisito generale di trasparenza relativo alle informazioni qualitative (paragrafo 824) applicato al rischio sui titoli di capitale del "banking book", ivi compresi: <ul style="list-style-type: none">• distinzione tra portafogli destinati a realizzare guadagni in linea capitale e quelli detenuti con altri obiettivi (relazioni con le controparti, obiettivi strategici, ecc.)• analisi di importanti politiche di valutazione e contabilizzazione del portafoglio titoli di capitale allocato nel "banking book". Ciò ricomprende i criteri contabili e le metodologie di valutazione utilizzate, incluse le ipotesi di fondo e le prassi che influiscono sulla valutazione, nonché le modifiche significative di tali prassi
Informazioni quantitative*	b)	Valore di bilancio e "fair value" degli investimenti; per i titoli quotati, raffronto con i valori di borsa qualora questi ultimi si discostino in modo significativo dal relativo "fair value"
	c)	Tipologia e natura degli investimenti, compreso l'ammontare che può essere classificato come: <ul style="list-style-type: none">• negoziato pubblicamente• detenuto a titolo privato
	d)	Utili/perdite complessivamente realizzati nel periodo di riferimento della rilevazione a seguito di cessioni e liquidazioni

	e)	<ul style="list-style-type: none"> • Plus/minusvalenze totali non realizzate¹⁶⁷ • Plus/minusvalenze totali latenti¹⁶⁸ • Ogni eventuale ammontare di cui sopra incluso nel patrimonio di base e/o supplementare
	f)	Requisiti patrimoniali ripartiti secondo appropriate aggregazioni dei titoli di capitale, coerenti con la metodologia adottata dalla banca, nonché importi complessivi e tipologie di titoli di capitale soggetti a eventuali disposizioni transitorie o clausole di salvaguardia riguardanti i requisiti patrimoniali

6. **Rischio di tasso di interesse nel “banking book”**

Tabella 13

Rischio di tasso di interesse nel “banking book”

Informazioni qualitative	a)	Il requisito generale di trasparenza relativo alle informazioni qualitative (paragrafo 824), ivi compresi la natura del rischio di tasso di interesse nel “banking book” e le ipotesi di fondo utilizzate, incluse quelle relative agli impieghi con opzione di rimborso anticipato e al trattamento dei depositi liberi. Indicazione della frequenza di misurazione di questa tipologia di rischio
Informazioni quantitative	b)	Aumento (diminuzione) degli utili o del valore economico (o delle corrispondenti misure adottate dalla direzione) in presenza di uno shock di tassi verso l’alto o verso il basso, coerente con il metodo di misurazione del rischio di tasso di interesse nel “banking book” prescelto dalla direzione, ripartito per valuta (se rilevante)

¹⁶⁷ Profitti (perdite) non realizzati registrati in bilancio, ma non per il tramite del conto economico.

¹⁶⁸ Profitti (perdite) non realizzati che non sono stati rilevati in bilancio.